Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per lo sport e i giovani

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "D*isciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri",* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 19, lettera a), che prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO l'articolo 1 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale l'Automobile Club d'Italia è stato costituito in Ente morale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente, e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al dott. Andrea Abodi, è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale sono state conferite al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, le deleghe in materia di Sport e giovani, nonché di anniversari di interesse nazionale;

VISTO l'articolo 66 del citato Statuto dell'Automobile Club d'Italia, che prevede che le proposte di modifica dello Statuto debbano essere formulate dal Consiglio Generale o da tanti rappresentanti degli A.C. e degli altri Enti ed Associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri e che le stesse proposte di modifica debbano essere inviate al Presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle stesse;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2025, con il quale il Generale Tullio Del Sette è stato nominato Commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia fino all'insediamento del nuovo Presidente;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per lo sport e i giovani

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante "*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport*" e, in particolare, l'articolo 14 con il quale è stata disposta la proroga della gestione commissariale fino all'insediamento del nuovo Presidente e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione dell'Ente;

VISTA la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante "*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*" e, in particolare, l'articolo 35, relativo al riordino dell'Automobile Club d'Italia;

VISTO il comma 1 del citato articolo 35, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, secondo cui *"Ferme restando la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le competenze dell'Automobile Club d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'ente è adeguato"* ai principi direttivi di cui al medesimo comma 1;

VISTO, inoltre, il comma 12 del citato articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, che prevede: "*Nelle more dell'insediamento del presidente dell'ACI già eletto e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell'ACI, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'ente e del regolamento di governance delle società partecipate dall'ACI, nonché alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente articolo";*

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 408 del 15 gennaio 2026, adottata in attuazione delle previsioni dell'articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, con la quale il Commissario straordinario ha deliberato di provvedere alle modifiche dello Statuto e disposto la trasmissione del provvedimento all'Amministrazione vigilante ai fini della prescritta approvazione ai sensi dell'articolo 66, comma 5, del vigente Statuto;

VISTA la nota del 15 gennaio 2026 prot. ACI/73 - acquisita con prot. DPS-0000573-A-16/01/2026 - con la quale il Commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia ha trasmesso all'Autorità vigilante le modifiche statutarie previste dalla disciplina di cui alla legge 2 dicembre 2025, n. 182;

RITENUTO di approvare la citata deliberazione n. 408 del 15 gennaio 2026, che ha apportato modifiche allo Statuto dell'Ente, in attuazione delle previsioni dell'articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, di cui in premessa e di altre prescrizioni di legge, nel testo riportato nel documento allegato che costituisce parte integrante del provvedimento;

MODULARIO
P.C M.- 198

MOD. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per lo sport e i giovani

DECRETA

Art. 1

1. È approvata la deliberazione del Commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia n. 408 del 15 gennaio 2026, che costituisce parte integrante del presente decreto (Allegato A).

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Andrea ABODI

ABODI ANDREA
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
20.01.2026 19:23:11
GMT+01:00

Automobile Club d'Italia

Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia

Deliberazione n. 408 del 15 GENNAIO 2026

OGGETTO: Modifiche allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia in attuazione dell'art. 35 della legge 2 dicembre 2025, n.182.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2025, con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'Ente fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'ACI e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del decreto stesso, incarico da me effettivamente assunto in data 4 marzo 2025;

VISTO l'art. 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n.96, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n.119, con il quale è stata disposta la proroga della gestione commissariale fino all'insediamento del nuovo Presidente e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione dell'Ente;

VISTO l'art. 35 della legge 2 dicembre 2025, n.182 *"Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese"*, pubblicata nella G.U. n.281 del 3 dicembre 2025, recante norme per il riordino dell'Automobile Club d'Italia, che ha previsto modifiche relative allo Statuto e a diversi aspetti organizzativi dell'Ente e del suo assetto societario;

PRESO ATTO che il comma 12 dello stesso art. 35 prevede che lo scrivente Commissario Straordinario *"provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'ente e del regolamento di governance delle societa' partecipate dall'ACI, nonche' alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente articolo"*;

VISTA la nota prot. n. DPS-0017788-P del 5 dicembre 2025 con la quale l'Amministrazione vigilante, a riscontro della nota ACI n. 2640/25 del 20 novembre 2025, nell'evidenziare come il citato art. 35, comma 12, della legge n. 182/25 costituisca *"norma di carattere speciale, delineando una particolare ipotesi di potere in capo al Commissario Straordinario di adottare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, al solo fine di adeguarsi alle disposizioni di riorganizzazione dell'Ente introdotte dalla medesima fonte"*, ha comunicato tra

[redacted]

l'altro che "*codesto Commissario potrà (e dovrà) legittimamente procedere all'adeguamento dello statuto dell'ACI*", confermando quindi in capo allo scrivente il potere di adottare direttamente le modifiche statutarie in questione, ferma restando la necessità di sottoposizione del relativo provvedimento all'Amministrazione vigilante per le determinazioni alla stessa demandate, a tenore dell'art. 66, comma 5, del vigente Statuto;

RITENUTO conseguentemente di procedere al recepimento nello Statuto dell'ACI delle previsioni del citato art. 35 della legge n.182/25, in particolare: - del comma 1, concernente la soppressione del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo con contestuale istituzione di un nuovo Organo collegiale di amministrazione, la nuova composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la previsione di un nuovo Organo collegiale con funzioni consultive del Presidente dell'Ente e l'istituzione di un Comitato Tecnico di Vigilanza sulla gestione del PRA; - del comma 3, in materia di assoggettamento dell'ACI, degli Automobile Club federati e delle società *in house* da essi controllate agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33; - dei commi 4, 5 e 6, riguardanti l'impostazione del bilancio di esercizio dell'ACI e l'introduzione del nuovo bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle società *in house*, entrambi da elaborare sulla base di contabilità separate per gli ambiti istituzionali e sportivi, PRA e tributi automobilistici; - del comma 8, con il quale sono state introdotte specifiche cause di inconferibilità ed incompatibilità tra incarichi dei Presidenti di Automobile Club e incarichi presso le società partecipate o *in house*;

RITENUTO nel contempo di apportare al testo dello Statuto ulteriori marginali modifiche discendenti da norme di legge e di aggiornare, in sede di *drafting,* le ripartizioni interne del documento nonché di rubricare tutti gli articoli, per favorire una maggiore chiarezza e leggibilità del testo;

DELIBERA

- di provvedere alle modifiche allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia in attuazione delle previsioni dell'art. 35 della legge 2 dicembre 2025, n.182 di cui in premessa e di altre prescrizioni di legge, nel testo riportato nel documento allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della stessa.

- di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'Amministrazione vigilante ai fini della prescritta approvazione ai sensi dell'art. 66, comma 5, del vigente Statuto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette

[redacted]

N.1 allegato (all. A)

[redacted]

ALLEGATO A)

TESTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA
PARTE I **Automobile Club d'Italia**	**PARTE I** **Automobile Club d'Italia**
Costituzione e scopi	**TITOLO I** **Costituzione e scopi**
ART.1 L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A e presso il CONI. L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.	**ART.1** **Natura giuridica** **1.** L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. **2.** L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A e presso il CONI. **3.** L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.
ART.2 La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. Federati. L'Automobile Club d'Italia è titolare del marchio ACI.	**ART.2** **Denominazione e Marchio** **1.** La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. Federati. **2.** L'Automobile Club d'Italia è titolare del marchio ACI.

ART. 3	ART. 3 **Enti e Associazione aderenti**
Possono aderire all'A.C.I. gli Enti nonché le Associazioni a carattere nazionale non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale.	**1.** Possono aderire all'A.C.I. gli Enti nonché le Associazioni a carattere nazionale non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale.
L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I., corredata di una copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'elenco delle cariche sociali, oltre che della documentazione comprovante l'attività svolta e, per le Associazioni, l'effettività del carattere nazionale, attestata dalla presenza organizzata in almeno la metà delle Regioni e delle Province/ Città metropolitane.	**2.** L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I., corredata di una copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'elenco delle cariche sociali, oltre che della documentazione comprovante l'attività svolta e, per le Associazioni, l'effettività del carattere nazionale, attestata dalla presenza organizzata in almeno la metà delle Regioni e delle Province/ Città metropolitane.
La quota annuale di adesione per gli Enti e le Associazioni è stabilita con provvedimento del Consiglio Generale dell'A.C.I.	**3.** La quota annuale di adesione per gli Enti e le Associazioni è stabilita con provvedimento del Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** dell'A.C.I.
L'adesione impegna gli Enti e le Associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente Statuto. L'adesione ha la durata di un triennio.	**4.** L'adesione impegna gli Enti e le Associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente Statuto.
Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'Ente o dall'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.	**5.** L'adesione ha la durata di un triennio. Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'Ente o dall'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Il Consiglio Generale dell'A.C.I. può disporre l'esclusione anticipata dell'Ente o dell'Associazione aderente per violazione delle disposizioni del presente Statuto, per sopravvenuta incompatibilità con le finalità istituzionali, con le linee di indirizzo strategico e con le attività dell'A.C.I., o per perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte dello stesso Ente o Associazione.	**6.** ~~Il Consiglio Generale~~ **L'Assemblea** dell'A.C.I. può disporre l'esclusione anticipata dell'Ente o dell'Associazione aderente per violazione delle disposizioni del presente Statuto, per sopravvenuta incompatibilità con le finalità istituzionali, con le linee di indirizzo strategico e con le attività dell'A.C.I., o per perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte dello stesso Ente o Associazione.
ART. 4 Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'A.C.I.: a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo; b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;	**ART. 4** **Attività istituzionali** **1.** Per il conseguimento degli scopi di cui all'art**icolo** 1, l'A.C.I.: a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo; b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;

d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie; e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI, che svolge le attività di federazione sportiva nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento ai sensi dell'art.2, comma 5, del decreto legislativo n.15 del 2004. f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale; g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli; h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.	d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie; e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI, che svolge le attività di federazione sportiva nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento ai sensi dell'art**icolo** 2, comma 5, del decreto legislativo n.15 del 2004**;** f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale; g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli; h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa ~~od~~ **o** obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.

ART. 5 L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con decreto 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli A.C..	**ART. 5** **Servizi Delegati** **1.** L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con **regio** decreto**-legge** 15 marzo 1927**,** n. 436, convertito ~~in~~ **dalla** legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. **dalla legge,** dalle Regioni e dalle Province Autonome~~;~~**.** **2.** ~~c) tutti~~ **Gestisce inoltre** gli altri servizi che ~~potranno~~ **possono** essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. **3.** Per lo svolgimento dei servizi di cui ~~alle lettere b) e c)~~ **al comma 1, lettera** b)**, e per gli altri servizi di cui al comma 2**, l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli A.C..
Organi dell'Ente	**TITOLO II** **Organi dell'A.C.I.**
ART. 6 Sono organi dell'A.C.I.: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Generale; c) il Comitato Esecutivo; d) il Presidente; e) il Consiglio Sportivo Nazionale; f) la Giunta Sportiva;	**ART. 6** **Organi dell'A.C.I.** **1.** Sono organi dell'A.C.I.: a) l'Assemblea; b) il Consiglio ~~**Generale**~~ **Direttivo Nazionale**; ~~**c) il Comitato Esecutivo;**~~ ~~**d**~~ **c**) il Presidente; ~~**e**~~ **d**) il Consiglio Sportivo Nazionale; ~~**f**~~ **e**) la Giunta Sportiva;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti.	~~g~~ **f**) il Collegio dei Revisori dei Conti; **g) la Consulta della Federazione.** **2. Sono organi di indirizzo politico-amministrativo dell'A.C.I.:** **a) l'Assemblea;** **b) il Consiglio Direttivo Nazionale;** **c) il Presidente;** **d) il Consiglio Sportivo Nazionale;** **e) la Giunta Sportiva.**
Ad eccezione dell'Assemblea, gli organi collegiali di amministrazione di cui al comma 1 durano in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e comunque sino alla conclusione del mandato del Presidente in carica, per qualunque ragione determinata.	**3.** Ad eccezione dell'Assemblea, gli organi ~~collegiali di amministrazione~~ **di indirizzo politico-amministrativo** di cui al comma **2** durano in carica quattro anni, ~~in coincidenza con il quadriennio olimpico,~~ e comunque sino alla ~~conclusione~~ **cessazione** del mandato del Presidente in carica, per qualunque ~~ragione~~ **causa** determinata. **Il mandato dei Rappresentanti in seno al Consiglio Sportivo Nazionale e alla Giunta Sportiva, individuati ai sensi del Titolo III della Parte I del presente Statuto, coincide con il quadriennio olimpico di riferimento.**
Possono accedere alle cariche elettive degli Organi di indirizzo politico amministrativo dell'ACI, i Soci dell'Automobile Club d'Italia che siano cittadini italiani e che abbiano raggiunto la maggiore età.	**4.** Possono accedere alle cariche elettive degli organi di indirizzo politico-amministrativo ~~dell'ACI~~ **di cui al comma 2,** i Soci dell'Automobile Club d'Italia che siano cittadini italiani e che abbiano raggiunto la maggiore età.

Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di inconferibilità degli incarichi negli Organi della pubblica amministrazione, sono ineleggibili:	**5.** Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di inconferibilità **e incompatibilità** degli incarichi negli organi ~~della pubblica amministrazione~~ **delle pubbliche amministrazioni**, sono ineleggibili **o non possono essere nominati o designati:**
a) coloro che comunque siano interessati in attività imprenditoriali a titolo personale, nei settori industriale, commerciale ed artigianale, che svolgano servizi o attività per conto dell'ACI, degli AC e delle loro strutture collegate, o che operino in concorrenza con gli stessi, purché ciò costituisca per l'interessato fonte prevalente di reddito.	a) coloro che comunque siano interessati in attività imprenditoriali a titolo personale, nei settori industriale, commerciale ed artigianale, che svolgano servizi o attività per conto dell'ACI, degli AC e delle loro strutture collegate, o che operino in concorrenza con gli stessi, purché ciò costituisca per l'interessato fonte prevalente di reddito~~.~~**;**
b) i dipendenti dell'ACI e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni.	b) i dipendenti dell'ACI e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni.
La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di cui al presente articolo, comporta la decadenza dalla carica.	**6.** La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di cui al presente articolo, comporta la decadenza dalla carica.
Il candidato ad una carica elettiva, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale comunicazione al Presidente dell'ACI dell'esistenza o della sopravvenienza di una causa di decadenza dell'incarico ai fini dell'adozione di ogni conseguente determinazione e provvedimento.	**7.** Il candidato ad una carica elettiva, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale comunicazione al Presidente dell'ACI dell'esistenza o della sopravvenienza di una causa di decadenza ~~dell'~~ **dall'**incarico ai fini dell'adozione di ogni conseguente determinazione e provvedimento.
La perdita della qualifica di Presidente di Automobile Club comporta la decadenza dalla carica di componente degli Organi collegiali dell'A.C.I.	**8.** La perdita della qualifica di Presidente di Automobile Club comporta la decadenza dalla carica di componente degli organi collegiali dell'A.C.I.

L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi collegiali dell'A.C.I. è stabilito, su proposta dell'Assemblea, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.	**9.** L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti degli organi ~~collegiali~~ dell'A.C.I. è stabilito, su proposta dell'Assemblea **previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti**, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze**, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia**.
Assemblea **ART. 7** L'Assemblea è costituita: a) dal Presidente dell'A.C.I.; b) dai Presidenti degli A.C.; c) da un rappresentante dell'Amministrazione vigilante e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti; d) da un rappresentante dell'A.N.A.S.; e) da quattro rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; f) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; g) da un rappresentante dell'Unione Province Italiane; h) da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti e Associazioni aderenti ai sensi dell'art.3.	**ART. 7** **Assemblea** **1.** L'Assemblea è costituita: a) dal Presidente dell'A.C.I.; b) dai Presidenti degli A.C.; c) da un rappresentante dell'Amministrazione vigilante e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti; d) da un rappresentante dell'A.N.A.S.; e) da quattro rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza ~~dei Presidenti~~ delle Regioni e delle Province autonome; f) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; g) da un rappresentante dell'Unione ~~Province Italiane~~ **delle Province d'Italia**; h) da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti e Associazioni aderenti ai sensi dell'art**icolo** 3.

Ai fini dell'elezione del Presidente dell'A.C.I., dell'approvazione del budget annuale e delle modifiche allo Statuto nonché dell'approvazione del regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive di cui all'art.8 lett.m), l'Assemblea è integrata con la partecipazione dei Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva non Presidenti di Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un voto.	**2.** Ai fini dell'elezione del Presidente dell'A.C.I., dell'approvazione del budget annuale e delle modifiche allo Statuto nonché dell'approvazione del ~~r~~**R**egolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive di cui all'art**icolo** 8**,** lett**era** m), l'Assemblea è integrata con la partecipazione dei Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva non Presidenti di Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un voto.
ART. 8 L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: a) elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'A.C.I.; b) approva il budget annuale e il bilancio d'esercizio dell'A.C.I.; c) decide sulle direttive dell'attività dell'A.C.I.; d) determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti dei soci e degli A.C. ed i conseguenti obblighi degli A.C.;	**ART. 8** **Competenze dell'Assemblea** **1.** L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: a) elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'A.C.I.; b) approva il budget annuale**, le rimodulazioni del budget annuale** e il bilancio d'esercizio dell'A.C.I., **nonché il bilancio consolidato di gruppo e il bilancio della Federazione ACI - AC**; c) ~~decide sulle direttive dell'attività dell'A.C.I.~~ **definisce gli indirizzi strategici della Federazione e delibera circa le direttive generali, lo svolgimento e l'estensione delle attività dell'A.C.I. e degli AC;** d) **istituisce le diverse categorie di tessere associative, ivi comprese le tipologie speciali e le tessere pluriennali, e** determina le prestazioni e i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti dei Soci e degli A.C. ed i conseguenti obblighi ~~degli~~ **per** gli A.C.;

e) determina la quota annuale di associazione all'A.C.I. e l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.;	e) determina la quota annuale di associazione all'A.C.I. e l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.;
f) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Generale o da almeno dieci membri dell'Assemblea;	
g) definisce i limiti per materia e per valore dei provvedimenti autorizzativi di cui agli artt. 15, lett. o), 18 lett. b) e 19 comma 7;	f) definisce i limiti per materia e per valore dei provvedimenti autorizzativi di cui agli art**icoli** ~~15~~ **14, comma 3,** lett**era** ~~o~~ **c),** ~~18 lett. b)~~ e ~~19~~ **16,** comma ~~7~~ **4, lettera c);**
h) approva il codice etico e ne delibera l'adozione;	g) approva il codice etico ~~e ne delibera l'adozione~~**;**
i) nomina i Componenti del Collegio dei Probiviri ed approva il relativo regolamento di funzionamento;	h) nomina i Componenti del Collegio dei Probiviri ed approva il relativo ~~r~~**R**egolamento di funzionamento; **i) nomina due Componenti effettivi e due Componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;**
l) adotta il regolamento per la elezione del Presidente dell'A.C.I.;	**l)** adotta il ~~r~~**R**egolamento per ~~la~~ **l'**elezione del Presidente dell'A.C.I.;
m) approva il regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive, su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale.	**m)** approva il ~~r~~**R**egolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive, su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale**. Il Regolamento è sottoposto al CONI per la prescritta approvazione**; **n) approva il Regolamento interno della Federazione, previo parere della Consulta della Federazione;**

Le competenze indicate alle precedenti lettere d) ed e) possono essere delegate dall'Assemblea al Comitato Esecutivo. Le relative determinazioni hanno carattere vincolante per gli A.C..	**o) delibera sulle domande di adesione all'A.C.I. e sull'esclusione anticipata degli Enti e delle Associazioni di cui all'articolo 3;** **p)** delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** o da almeno dieci membri dell'Assemblea; **q) adotta i provvedimenti di competenza in materia di liquidazione degli A.C. previsti dall'articolo 65.** **2.** Le competenze ~~indicate alle precedenti~~ **di cui al comma 1,** lettere ~~d) ed e)~~ **d) ed e)** possono essere delegate dall'Assemblea al ~~Comitato Esecutivo~~ **Presidente o al Consiglio Direttivo Nazionale**. ~~Le relative determinazioni hanno carattere vincolante per gli A.C.~~ **3.** Le determinazioni **di cui al comma 1, lettere c), d) ed e)** hanno carattere vincolante per gli A.C..
ART. 9 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'A.C.I. almeno due volte l'anno, entro il mese di ottobre ed entro il mese di aprile, rispettivamente per l'approvazione del budget annuale e del bilancio d'esercizio.	**ART. 9** **Convocazione dell'Assemblea** **1.** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'A.C.I. almeno ~~due~~ **tre** volte l'anno, entro **i mesi** di aprile**, giugno e** ottobre**,** ~~rispettivamente~~ per l'approvazione ~~del budget annuale e del bilancio d'esercizio~~ **dei documenti di bilancio previsti dal presente Statuto.**

Può essere convocata, inoltre, in seduta straordinaria, allorché il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri o quando lo richieda il Consiglio Generale.	**2.** Può essere convocata, inoltre, in seduta straordinaria, allorché il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri o quando lo richieda il Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale**.
L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione. L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero raccomandata a.r. o telefax o messaggio di posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.	**3.** L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione. L'avviso di convocazione è inviato **ai componenti** mediante ~~telegramma ovvero raccomandata a.r. o telefax o messaggio di~~ posta elettronica, pec o posta raccomandata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. **4. Le sedute dell'Assemblea si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione, con le modalità stabilite dalla stessa Assemblea con proprio Regolamento. In questi casi la seduta dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente e il Segretario dell'organo.**

ART. 10 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione, a distanza di non meno di ventiquattro ore, qualunque sia il numero dei membri presenti. Per le deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti.	**ART. 10** **Costituzione dell'Assemblea e quorum deliberativo** **1.** L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione, a distanza di non meno di ventiquattro ore, qualunque sia il numero dei membri presenti. **2.** Per le deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti.
ART. 11 L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli Automobile Club che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento che siano stati acquisiti dal sistema informatico centrale dell'A.C.I., per l'A.C. da ciascuno di essi rappresentato, entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione. In ragione della rappresentatività sportiva ad essi demandata, i Presidenti di AC Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva dispongono di un voto aggiuntivo. In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe.	**ART. 11** **Votazioni in Assemblea** **1.** L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli Automobile Club che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento che siano stati acquisiti dal sistema informatico centrale dell'A.C.I., per l'A.C. da ciascuno di essi rappresentato, entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione. In ragione della rappresentatività sportiva ad essi demandata, i Presidenti di AC Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva dispongono di un voto aggiuntivo. **2.** In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe.

È data facoltà ai Presidenti degli A.C. di farsi rappresentare nell'Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo. Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.	**3.** È data facoltà ai Presidenti degli A.C. di farsi rappresentare nell'Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo. **4.** Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.
Consiglio Generale **ART. 12** Il Consiglio Generale è composto: a) dal Presidente dell'A.C.I.; b) da un rappresentante dell'Amministrazione vigilante, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti e da un rappresentante dell'A.N.A.S.; c) dai quattro rappresentanti delle Regioni di cui all'art. 7, lett. e);	**ART. 12** **Consiglio Direttivo Nazionale** **1.** Il Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** è composto: a) dal Presidente dell'A.C.I.**, che lo presiede**; **b) da undici Presidenti degli Automobile Club federati;** **c)** da ~~un rappresentante~~ **due rappresentanti** dell'Amministrazione vigilante~~, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti e da un rappresentante dell'A.N.A.S.~~; **d)** da **due rappresentanti** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**;** **e)** da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze, **della Giustizia**, dell'Interno e della Difesa; **f)** ~~dai quattro rappresentanti delle Regioni di cui all'art. 7, lett. e);~~ **da un rappresentante designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;** **g) da un rappresentante designato dall'Unione delle Province d'Italia;**

	h) da un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
d) da venti membri eletti, uno per Regione, dai rispettivi Comitati Regionali;	~~d) da venti membri eletti, uno per Regione, dai rispettivi Comitati Regionali;~~
e) da otto membri eletti dai Comitati Regionali di cui al successivo art. 14;	~~e) da otto membri eletti dai Comitati Regionali di cui al successivo art. 14;~~
f) da tre membri eletti dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni aderenti di cui all'art. 3, sotto condizione di reciprocità, o da un minor numero di membri corrispondente al totale degli Enti o Associazioni effettivamente aderenti all'A.C.I., ove risultino in numero inferiore a tre.	~~f) da tre membri eletti dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni aderenti di cui all'art. 3, sotto condizione di reciprocità, o da un minor numero di membri corrispondente al totale degli Enti o Associazioni effettivamente aderenti all'A.C.I., ove risultino in numero inferiore a tre.~~
Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni e deve essere rinnovato entro il mese precedente allo scadere del quadriennio, fermo restando quanto previsto all'art. 6, secondo comma. I suoi membri possono essere rieletti o confermati.	**2.** Il Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** dura in carica quattro anni e deve essere rinnovato ~~entro~~ **non oltre** il mese precedente allo scadere del ~~quadriennio~~ **mandato**, fermo restando quanto previsto all'art. 6, **terzo** comma. I suoi membri possono essere rieletti o confermati.
Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Generale si procede alla designazione od alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere rieletti o confermati.	**3.** Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** ~~si procede alla designazione o alla nomina di nuovi membri~~ **nel corso del mandato:** **a) se la vacanza riguarda uno dei Presidenti degli Automobile Club federati, di cui al comma 1, lettera b), il Consiglio Direttivo Nazionale coopta il nuovo componente su proposta formulata dal Presidente dell'A.C.I., sentita la Consulta della Federazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 13, comma 7;**

	b) se la vacanza riguarda uno dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h), l'Amministrazione interessata designa un nuovo rappresentante. **4.** ~~Questi~~ **I componenti cooptati o designati ai sensi del comma 3** durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere rieletti o confermati. **5. Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società *in house* dell'A.C.I..**
ART. 13 Nel mese precedente alla rinnovazione del Consiglio Generale si effettua la ripartizione, fra le Regioni che hanno un maggior numero di soci, degli otto posti di membri del Consiglio Generale di cui alla lettera e) dell'art. 12.	**ART. 13** **Presidenti degli Automobile Club nel Consiglio Direttivo Nazionale** ~~Nel mese precedente alla rinnovazione del Consiglio Generale si effettua la ripartizione, fra le Regioni che hanno un maggior numero di soci, degli otto posti di membri del Consiglio Generale di cui alla lettera e) dell'art. 12.~~

	1. Ai fini della nomina degli undici Presidenti degli Automobile Club nel Consiglio Direttivo Nazionale, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), si procede preliminarmente alla designazione di ventotto Presidenti di Automobile Club con le modalità di cui ai commi successivi. **2. Il Presidente dell'A.C.I. convoca i Comitati Regionali non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale uscente.** **3. Ciascun Comitato Regionale ha diritto a designare, mediante elezione, un Presidente di A.C. in rappresentanza della Regione. Le Regioni in cui sia presente un unico A.C. sono rappresentate di diritto dal rispettivo Presidente.** **4. I rimanenti otto Presidenti di A.C. sono designati mediante elezione dai Comitati Regionali che risultano maggiormente rappresentativi sotto il profilo associativo sulla base del conteggio di cui ai commi 6 e 7.** **5. Nelle votazioni di cui ai commi 3 e 4** ciascun votante può esprimere una sola preferenza, alla quale viene attribuito il totale dei voti spettanti all'A.C. di cui è rappresentante, ~~a tenore del precedente~~ **ai sensi** dell'art**icolo** 11. Nel caso in cui due o più rappresentanti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, ~~viene~~ **risulta** eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. ~~avente~~ **con** un maggior numero di Soci.

	6. La ripartizione tra le Regioni degli ~~ulteriori~~ otto Presidenti di A.C. di cui al comma 4 è effettuata sulla base della consistenza associativa risultante alla fine del mese precedente alla data della convocazione dei Comitati Regionali di cui al comma 2. A tal fine:
A tal fine: 1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli A.C. alla predetta data per il numero delle Regioni, ottenendo così la media regionale;	1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli A.C. alla ~~predetta~~ data **di cui al comma 6** per il numero delle Regioni, ottenendo così la media regionale;
2) si sottrae dal numero dei soci iscritti agli A.C. di ciascuna di quelle Regioni che nel complesso superino la media regionale, la media regionale stessa, ottenendo così l'eccedenza regionale;	2) si sottrae dal numero dei soci iscritti agli A.C. di ciascuna di quelle Regioni che nel complesso superino la media regionale, la media regionale stessa, ottenendo così l'eccedenza regionale;
3) si divide la somma delle eccedenze regionali per 8 ottenendo così il quoziente di assegnazione;	3) si divide la somma delle eccedenze regionali per ~~8~~ **otto** ottenendo così il quoziente di assegnazione;
4) si attribuiscono, quindi, alle Regioni di cui al precedente n. 2, tanti membri quante volte il quoziente di assegnazione è contenuto nella eccedenza regionale;	4) si attribuiscono, quindi, alle Regioni di cui al ~~precedente n~~. **numero** 2, tanti membri quante volte il quoziente di assegnazione è contenuto nella eccedenza regionale;
5) ove non tutti gli 8 posti siano assegnati in base alla procedura sopra stabilita, i posti residui sono attribuiti a quelle Regioni che abbiano maggiori resti ed in ragione decrescente. I resti regionali sono costituiti sia dalle eccedenze regionali non utilizzate, perché inferiori al quoziente di assegnazione, sia dai resti della divisione di cui al precedente n. 4.	5) ove non tutti gli ~~8~~ **otto** posti siano assegnati in base alla procedura ~~sopra stabilita~~ **di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)**, i posti residui sono attribuiti a quelle Regioni che abbiano maggiori resti e in ragione decrescente. I resti regionali sono costituiti sia dalle eccedenze regionali non utilizzate, perché inferiori al quoziente di assegnazione, sia dai resti della divisione di cui al ~~precedente n~~. **numero** 4).

	7. Il Presidente dell'A.C. I., acquisito il parere della Consulta della Federazione, indica gli undici Presidenti degli Automobile Club che entrano a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale traendoli dai ventotto Presidenti di Automobile Club come sopra designati mediante elezione, nel rispetto di criteri che assicurino la presenza nell'organo di A.C. rappresentativi delle diverse realtà della Federazione, con specifico riguardo a quelli di più significativa rilevanza sotto il profilo associativo, organizzativo e gestionale, e delle diverse macroaree geografiche del territorio nazionale.
ART. 14 I Comitati Regionali si riuniscono, su iniziativa del Presidente dell'A.C.I., ed eleggono i componenti del Consiglio Generale di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 12. Ciascun votante può esprimere una sola preferenza, alla quale viene attribuito il totale dei voti spettanti all'A.C. di cui è rappresentante, a tenore del precedente art. 11. Nel caso in cui due o più rappresentanti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.	**SOPPRESSO.**

ART. 15	ART. 14 **Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale**
Il Consiglio Generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.	**1.** Il Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'A.C.I.; il Segretario Generale dell'A.C.I. ne è di diritto Segretario e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. In caso di temporaneo impedimento, il Consiglio Generale nomina il Segretario tra i Dirigenti dell'Ente.	**2.** Il Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** è presieduto dal Presidente dell'A.C.I.; il Segretario Generale dell'A.C.I. ne è di diritto Segretario e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. In caso di temporaneo impedimento, il Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** nomina il Segretario **della seduta** tra i Dirigenti dell'Ente.
In particolare il Consiglio Generale:	**3.** In particolare il Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale**:
a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;	~~a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea~~**; a) esercita funzioni di indirizzo generale della gestione;**
b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a) adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia;	~~b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a) adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia~~
c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'art. 62;	
d) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.;	~~d) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.;~~

e) propone, per gravi motivi, all'Amministrazione vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.;	
f) delibera sulle domande di adesione all'A.C.I. degli Enti ed Associazioni menzionati all'art. 3 e sulle domande di federazione all'A.C.I. da parte di nuovi AC;	~~f) delibera sulle domande di adesione all'A.C.I. degli Enti ed Associazioni menzionati all'art. 3 e sulle domande di federazione all'A.C.I. da parte di nuovi AC;~~
g) ratifica la composizione delle Commissioni di cui all'art. 25 ed approva i regolamenti di cui all'art. 26;	
h) predispone il budget annuale, le rimodulazioni del budget annuale, il bilancio d'esercizio con le relazioni da sottoporre all'Assemblea;	
i) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 27. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente;	
l) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;	**b)** definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'~~o~~**O**rdinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e ~~determina~~ **stabilisce** il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;

	c) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti ad esso demandati dal ~~r~~**R**egolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal ~~r~~**R**egolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne; **d) autorizza il Presidente a promuovere i giudizi attivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali;** **e) su proposta del Presidente, elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 7, del presente Statuto**; **f)** procede**, su proposta del Presidente sentita la Consulta della Federazione,** alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel ~~r~~**R**egolamento di organizzazione di cui all'art**icolo** ~~27~~ **26**. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente; **g)** predispone il budget annuale, le rimodulazioni del budget annuale, il bilancio d'esercizio **dell'A.C.I., nonché il bilancio consolidato di gruppo e il bilancio della Federazione ACI-AC,** con le relazioni da sottoporre all'Assemblea;

	h) approva i budget annuali, le relative rimodulazioni e i bilanci d'esercizio degli A.C. in termini di verifica del rispetto delle forme e delle scadenze di legge;
m) approva, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;	**i)** approva, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, ~~r~~**R**egolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
n) approva il regolamento di organizzazione dell'A.C.I. di cui all'art. 27 ed il regolamento interno della Federazione;	**l)** approva il ~~r~~**R**egolamento di organizzazione dell'A.C.I. di cui all'art**icolo** ~~27~~ **26** ~~ed il regolamento interno della Federazione~~;
	m) ratifica la composizione delle Commissioni di cui all'art**icolo** ~~25~~ **23** ed approva i ~~r~~**R**egolamenti **concernenti le modalità di costituzione e funzionamento delle stesse Commissioni** di cui all'art**icolo** ~~26~~ **24**;
	n) stabilisce le linee guida in materia di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario degli A.C. previste dall'articolo ~~59~~ **60;**
o) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne;	**o)** approva i ~~r~~**R**egolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'articolo ~~62~~ **63**;
	p) adotta i provvedimenti di competenza in materia di liquidazione degli A.C. previsti dall'articolo ~~63~~ **65;**

p) stabilisce con propria deliberazione le temporanee modalità applicative dei regolamenti e delle direttive interne nelle situazioni di emergenza nazionale dichiarate dalle competenti autorità, anche in deroga ai predetti atti e fermo restando il rispetto delle norme primarie di legge, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Ente e dei servizi erogati.	**q)** stabilisce con propria deliberazione le temporanee modalità applicative dei ~~r~~**R**egolamenti e delle direttive interne nelle situazioni di emergenza nazionale dichiarate dalle competenti autorità, anche in deroga ai predetti atti e fermo restando il rispetto delle norme primarie di legge, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Ente e dei servizi erogati; **r)** propone, per gravi motivi, all'Amministrazione vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.; **s) approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione-PIAO secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance di Federazione.**
ART. 16 Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di oltre la metà dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. Il Consiglio decide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	**ART. ~~16~~ 15** **Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale** **1.** Il Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** si riunisce almeno ~~tre~~ **sei** volte l'anno su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. **2.** Per la validità delle adunanze occorre la presenza di oltre la metà dei **suoi** componenti. Il Consiglio **Direttivo Nazionale** decide a maggioranza di voti **dei partecipanti alla seduta**. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La riunione può tenersi in videoconferenza o audioconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In tali casi, devono essere assicurate: a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di svolgimento in videoconferenza o audioconferenza, la riunione del Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario Generale.	**3.** ~~La riunione può tenersi~~ **Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi** in videoconferenza**, in** audioconferenza **o in modalità mista,** previa indicazione nell'avviso di convocazione. In tali casi, devono essere assicurate: a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. **4.** In caso di svolgimento in videoconferenza**,** ~~o~~ audioconferenza **o in modalità mista**, la riunione del Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente e il Segretario Generale.
Comitato Esecutivo **ART. 17** Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'A.C.I., che lo presiede, dal rappresentante dell'Amministrazione vigilante e da otto membri designati mediante elezione dal Consiglio Generale. Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti.	**SOPPRESSO**

Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni, fermo restando quanto previsto all'art. 6, secondo comma. Il Segretario Generale dell'A.C.I. è di diritto Segretario del Comitato Esecutivo e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. In caso di temporaneo impedimento, il Comitato Esecutivo nomina il Segretario tra i Dirigenti dell'Ente.	
ART. 18 Il Comitato Esecutivo: a) delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui alle lettere c), d), e) del precedente art. 15. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima sua riunione; b) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti, anche in materia di personale, ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne; c) autorizza il Presidente a promuovere giudizi; d) approva i budget annuali e i bilanci d'esercizio degli A.C. in termini di verifica del rispetto delle forme e delle scadenze di legge; e) istituisce tessere associative pluriennali.	**SOPPRESSO**

Nel caso in cui un provvedimento o una deliberazione riceva lo stesso numero di voti favorevoli o contrari, il voto espresso dal Presidente vale doppio. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza con le modalità di cui all'art. 16, previa indicazione nell'avviso di convocazione.	
Presidente **ART. 19** Il Presidente dell'A.C.I. eletto dall'Assemblea – ai sensi dell'art**.** 8 – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro vigilante. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, possono essere eletti alla carica di Presidente dell'ACI i Soci con una anzianità ininterrotta di associazione di almeno 2 anni alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che abbiano presentato formale candidatura, corredata dalla dichiarazione della insussistenza dei requisiti di ineleggibilità previsti dal presente Statuto e dal regolamento di cui all'art. 8, lett.m), oltre che dal programma elettorale, secondo le modalità preventivamente disciplinate dall'Assemblea stessa con il regolamento di cui all'art. 8 lett. l).	**ART. ~~19~~ 16** **Presidente dell'A.C.I.** **1.** Il Presidente dell'A.C.I.**,** eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art**icolo** 8, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa ~~col~~ **con il** Ministro vigilante. **2.** Fermo restando quanto stabilito dall'art**icolo** 6, possono essere eletti alla carica di Presidente dell'ACI i Soci con una anzianità ininterrotta di associazione di almeno 2 anni alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che abbiano presentato formale candidatura, corredata dalla dichiarazione della insussistenza ~~dei requisiti~~ **delle cause di inconferibilità e** di ineleggibilità ~~previsti~~ **previste** dal presente Statuto e dal ~~r~~**R**egolamento di cui all'art**icolo** 8**, comma 1,** lett. m), oltre che dal programma elettorale, secondo le modalità ~~preventivamente~~ disciplinate dall'Assemblea stessa con il ~~r~~**R**egolamento di cui all'art**icolo** 8**, comma 1,** lett. l).

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'A.C.I., è il Presidente della Federazione sportiva nazionale e rappresenta l'Ente presso il CONI e la FIA. Dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere confermato.	**3.** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'A.C.I., è il Presidente della Federazione sportiva nazionale e rappresenta l'Ente presso il CONI e la FIA. Dura in carica quattro anni~~, coincidenti con il quadriennio olimpico,~~ e ~~può essere confermato~~ **la conferma non può essere effettuata per più di due volte.** **4. Il Presidente:** **a)** ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale e della Dirigenza in ordine alla gestione, ~~il Presidente~~ si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate**;**
Il Presidente, nell'ambito dell'azione di coordinamento della Federazione e di tutela del marchio ACI, sorveglia l'attività amministrativa degli A.C., con facoltà di fare eseguire ispezioni e controlli da parte di funzionari dell'A.C.I..	**b)** nell'ambito dell'azione di coordinamento della Federazione e di tutela del marchio ACI, sorveglia l'attività amministrativa degli A.C., con facoltà di fare eseguire ispezioni e controlli da parte di funzionari dell'A.C.I.; **c)** assume tutti i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti a lui demandati dal ~~r~~**R**egolamento di organizzazione dell'A.C.I e dalle altre disposizioni organizzative interne; **d) autorizza la costituzione dell'Ente nei giudizi passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali;**

	e) dirime gli eventuali conflitti tra A.C., previo parere della Consulta della Federazione; **f) richiede alla Consulta della Federazione l'elezione dei dieci Rappresentanti degli A.C. titolari di licenza di organizzatore sportivo che entrano a far parte del Consiglio Sportivo Nazionale e dei tre rappresentanti degli stessi A.C. che entrano a far parte della Giunta Sportiva, sulla base delle candidature preventivamente presentate dagli Automobile Club interessati;**
Nei casi in cui non sia possibile la tempestiva convocazione del Comitato Esecutivo, il Presidente, con delibera motivata, può assumere in via d'urgenza i provvedimenti di cui ai commi b) e c) dell'art. 18. Le relative deliberazioni sono sottoposte a ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione utile. Ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale e della Dirigenza in ordine alla gestione, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate. Assume inoltre tutti i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti a lui demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I e dalle altre disposizioni organizzative interne.	g) nei casi in cui non sia possibile la tempestiva convocazione del ~~Comitato Esecutivo~~ **Consiglio Direttivo Nazionale,** può assumere in via d'urgenza con delibera motivata i provvedimenti di cui ~~ai commi b) e c) dell'art. 18~~ **all'articolo 14, comma 3, lett. c), d), r) e s).** Le relative deliberazioni sono sottoposte a ratifica ~~del Comitato Esecutivo~~ **dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale** nella prima riunione utile.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente da lui designato ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.	**5.** In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente da lui designato ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.
	TITOLO III **Attività sportiva - Organi sportivi dell'A.C.I.**
Principi generali dell'attività sportiva **ART. 20** Sono istituiti il Consiglio Sportivo Nazionale e la Giunta Sportiva, quali Organi di vertice del settore, titolari dell'esercizio e della gestione del potere sportivo, in piena autonomia normativa, regolamentare e finanziaria, che agiscono nel rispetto dei principi di democrazia interna, di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, ad atleti e tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi 10 anni. Negli stessi Organi direttivi nazionali una quota del 30% deve essere riservata a rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e Locali. Il Segretario degli Organi sportivi è un dirigente ACI il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.	**ART. ~~20~~ 17** **Principi generali dell'attività sportiva** **1.** Sono istituiti il Consiglio Sportivo Nazionale e la Giunta Sportiva, quali organi di vertice del settore, titolari dell'esercizio e della gestione del potere sportivo, in piena autonomia normativa, regolamentare e finanziaria, che agiscono nel rispetto dei principi di democrazia interna, di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. **2.** Nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, ad atleti e tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi 10 anni. Negli stessi organi direttivi nazionali una quota del 30% deve essere riservata a rappresentanti degli Automobile Club ~~P~~provinciali e ~~L~~locali. **3.** Il Segretario degli organi sportivi è un dirigente ACI il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Le entrate, i contributi, i finanziamenti pubblici ed i proventi derivanti dall'attività sportiva automobilistica sono vincolati nella finalità e confluiscono in apposito budget di gestione delle attività sportive.	**4.** Le entrate, i contributi, i finanziamenti pubblici ed i proventi derivanti dall'attività sportiva automobilistica sono vincolati nella finalità e confluiscono in apposito budget di gestione delle attività sportive.
Consiglio Sportivo Nazionale **ART. 21** Il Consiglio Sportivo Nazionale, organo di indirizzo della politica dello sport dell'automobile, è composto: a) dal Presidente dell'A.C.I.; b) da dieci rappresentanti delle categorie dei titolari di licenze di atleta e tecnico sportivo; c) da 10 rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore; d) da sei rappresentanti dei soggetti titolari di licenza di scuderia; e) da tre rappresentanti degli Ufficiali di Gara; f) da un rappresentante F.I.S.A.P.S; g) da un rappresentante ANFIA; h) da un rappresentante UNRAE.	**ART. ~~21~~ 18** **Consiglio Sportivo Nazionale** **1.** Il Consiglio Sportivo Nazionale, organo di indirizzo della politica dello sport dell'automobile, è composto: a) dal Presidente dell'A.C.I.**, quale membro di diritto**; b) da dieci rappresentanti delle categorie dei titolari di licenze di atleta e tecnico sportivo; c) da 10 rappresentanti degli Automobile Club ~~P~~provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore **sportivo, individuati con le modalità di cui all'art. 16, comma 4, lett. f)**; d) da sei rappresentanti dei soggetti titolari di licenza di scuderia; e) da tre rappresentanti degli Ufficiali di ~~G~~gara; f) da un rappresentante F.I.S.A.P.S; g) da un rappresentante ANFIA; h) da un rappresentante UNRAE.

Nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e ferma la disciplina di dettaglio che sarà affidata al regolamento organizzativo delle attività sportive, tutti i componenti sono espressi all'esito di consultazioni elettorali per ciascuna categoria, da svolgersi in apposite assemblee elettive, nel rispetto dei principi in tema di ineleggibilità ed incompatibilità individuati dal CONI.	**2.** Nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e ferma la disciplina di dettaglio che sarà affidata al ~~r~~**R**egolamento ~~organizzativo~~ **di organizzazione e funzionamento** delle attività sportive, tutti i componenti sono espressi all'esito di consultazioni elettorali per ciascuna categoria, da svolgersi in apposite assemblee elettive, nel rispetto dei principi ~~in tema~~ di **inconferibilità,** ineleggibilità ed incompatibilità **previsti dal presente Statuto e dei principi al riguardo** individuati **dalla FIA e** dal CONI.
Il Consiglio Sportivo Nazionale elegge 2 vice Presidenti di settore, uno dei quali è nominato vicario dal Presidente dell'A.C.I..	**3.** Il Consiglio Sportivo Nazionale elegge 2 ~~v~~**V**ice Presidenti di settore, uno dei quali è nominato ~~v~~**V**icario dal Presidente dell'A.C.I.. **4. Il Consiglio Sportivo Nazionale, in occasione dell'Assemblea elettiva del Presidente del CONI, designa il suo Rappresentante all'Assemblea medesima.**
Le competenze del Consiglio Sportivo Nazionale sono disciplinate dal Regolamento organizzativo delle attività sportive di cui all'art. 8 lett. m).	**5.** Le competenze del Consiglio Sportivo Nazionale sono disciplinate dal Regolamento ~~organizzativo~~ **di organizzazione e funzionamento** delle attività sportive di cui all'art**icolo** 8**, comma 1,** lett. m).
Giunta Sportiva **ART. 22**	**ART. ~~22~~ 19** **Giunta Sportiva**
La Giunta Sportiva, organo di gestione ed attuazione degli indirizzi di politica dello sport dell'automobile deliberati dal Consiglio Sportivo Nazionale, è composta: a) dal Presidente dell'A.C.I.;	**1.** La Giunta Sportiva, organo di gestione ed attuazione degli indirizzi di politica dello sport dell'automobile deliberati dal Consiglio Sportivo Nazionale, è composta: a) dal Presidente dell'A.C.I.**, quale membro di diritto**;

b) da tre rappresentanti delle categorie dei titolari di licenze di atleta e tecnico sportivo; c) da tre rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore; d) da un rappresentante degli Ufficiali di Gara; e) da un rappresentante dei soggetti titolari di licenza di scuderia.	b) da tre rappresentanti delle categorie dei titolari di licenze di atleta e tecnico sportivo; c) da tre rappresentanti degli Automobile Club ~~P~~provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore **sportivo, individuati con le modalità di cui all'art. 16, comma 4, lett. f)**; d) da un rappresentante degli Ufficiali di ~~G~~gara; e) da un rappresentante dei soggetti titolari di licenza di scuderia.
Nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e ferma la disciplina di dettaglio che sarà affidata al regolamento organizzativo di settore, tutti i componenti sono espressi all'esito di consultazioni elettorali per ciascuna categoria, da svolgersi in apposite assemblee elettive, nel rispetto dei principi in tema di ineleggibilità ed incompatibilità individuati dal CONI.	**2.** Nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e ferma la disciplina di dettaglio che sarà affidata al ~~r~~**R**egolamento organizzativo di settore, tutti i componenti sono espressi all'esito di consultazioni elettorali per ciascuna categoria, da svolgersi in apposite assemblee elettive, nel rispetto dei principi ~~in tema~~ di **inconferibilità,** ineleggibilità ed incompatibilità **previsti dal presente Statuto e dei principi al riguardo** individuati **dalla FIA e** dal CONI.
Le competenze della Giunta Sportiva sono disciplinate dal Regolamento organizzativo delle attività sportive di cui all'art. 8 lett. m).	**3.** Le competenze della Giunta Sportiva sono disciplinate dal Regolamento ~~organizzativo~~ **di organizzazione e funzionamento** delle attività sportive di cui all'art**icolo** 8**, comma 1,** lett. m).
	TITOLO IV **Organi di controllo e consultivi dell'A.C.I.**
Revisori dei Conti **ART. 23**	**ART. ~~23~~ 20** **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo generale sull'Amministrazione dell'A.C.I.. Il Collegio è composto da cinque revisori effettivi e due supplenti, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.	**1.** Il Collegio dei Revisori dei Conti **dell'A.C.I.** ~~esercita il controllo generale sull'Amministrazione dell'A.C.I.~~ **è organo di controllo della regolarità amministrativo-contabile e finanziaria della gestione.** Il Collegio è composto da cinque revisori effettivi e ~~due~~ **da cinque revisori** supplenti, che durano in carica un quadriennio e possono essere ~~riconfermati~~ **confermati**. **2. Ai Revisori dei Conti si applicano le cause di inconferibilità, incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'articolo 6.**
I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; quattro effettivi ed uno supplente dall'Assemblea, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto.	**3.** I ~~r~~**R**evisori sono nominati: **a)** uno effettivo**, con funzioni di Presidente del Collegio,** ed uno supplente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; **b) uno effettivo ed uno supplente, dall'Amministrazione vigilante;** **c) uno effettivo e uno supplente, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;** **d)** ~~quattro~~ **due** effettivi ~~ed uno supplente~~ **e due supplenti** dall'Assemblea **dell'A.C.I.**, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. ~~Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto.~~

I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili all'A.C.I. Ad essi non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I.	**4.** I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili all'A.C.I.**, e in conformità alla normativa vigente in materia di revisione amministrativo-contabile presso gli enti pubblici.** **5.** Ad essi non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I. **6. Le riunioni del Collegio dei Revisori si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In questi casi la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.**
	ART. 21 **Consulta della Federazione** **1. La Consulta della Federazione è organo collegiale con funzioni consultive del Presidente dell'A.C.I., composto dai Presidenti dei Comitati Regionali degli A.C. e dai Presidenti degli A.C. delle regioni con un unico Automobile Club.** **2. La Consulta della Federazione è presieduta dal Presidente dell'A.C.I. ed è dallo stesso convocata almeno due volte all'anno. È convocata dal Presidente anche quando lo richieda, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei suoi componenti.**

	3. Le funzioni di segretario della Consulta della Federazione sono svolte da un dirigente dell'Ente nominato dal Presidente dell'A.C.I. **4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare dirigenti dell'A.C.I. e direttori degli A.C. per fornire supporto in merito alle questioni all'ordine del giorno.** **5. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Consulta della Federazione, relativamente all'ambito associativo e a quello istituzionale di cui all'articolo 4:** **a) rilascia pareri preventivi in merito alle progettualità e alle iniziative programmate;** **b) formula proposte per il miglioramento dei servizi esistenti e per lo sviluppo di nuove misure a beneficio dei Soci a livello nazionale e interregionale;** **c) propone la definizione di accordi a carattere nazionale o di interesse interregionale nelle stesse materie;** **d) supporta il Presidente nell'azione di coordinamento dei Comitati Regionali degli A.C. e costituisce organismo di raccordo tra questi e l'A.C.I., facilitando la diffusione degli indirizzi strategici e delle linee attuative definite centralmente e collaborando alla verifica dello stato di attuazione sul territorio nazionale;**

	e) esprime in via preventiva al Presidente il proprio parere sull'individuazione degli undici Presidenti degli A.C. in seno al Consiglio Direttivo Nazionale, sulla nomina dei Vice Presidenti, sulla nomina e revoca dell'incarico di Segretario Generale, su altre fattispecie per le quali ne è previsto l'avviso ai sensi del presente Statuto nonché negli altri casi in cui lo richieda il Presidente; **f) segnala al Presidente situazioni di criticità di natura organizzativa e operativa a livello locale, che possano compromettere il buon funzionamento delle attività e dei servizi erogati sul territorio e pregiudicare l'immagine della Federazione, proponendo eventuali soluzioni e misure correttive;** **g) su proposta del Presidente, individua con una propria consultazione elettorale i Rappresentanti degli A.C. titolari di licenza di organizzatore sportivo in seno agli organi sportivi.** **6. Le riunioni della Consulta della Federazione si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In questi casi la riunione della Consulta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente e il Segretario dell'organo.**

	7. La partecipazione alle riunioni non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità o compensi, fatto salvo il rimborso delle spese di missione sostenute.
	TITOLO V **Altri organismi tecnici e consultivi dell'A.C.I.**
Collegio dei Probiviri **ART. 24** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea fra i soci, dotati di alta competenza giuridica ed istituzionale. I membri del Collegio nominano al loro interno un Presidente. Ad essi non possono essere conferiti altri incarichi da parte dell'A.C.I. o degli Automobile Club federati. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni ed è chiamato ad esaminare e decidere imparzialmente, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'art. 8 lett. i): a) in funzione di collegio arbitrale, eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C.; in tal caso il Collegio è integrato con la partecipazione di un arbitro nominato da ciascuna delle parti coinvolte nella controversia. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è il Presidente del Collegio arbitrale;	**ART. ~~24~~ 22** **Collegio dei Probiviri** **1.** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea fra i soci, dotati di alta competenza giuridica ed istituzionale. I membri del Collegio nominano al loro interno un Presidente. **2.** Ad essi non possono essere conferiti altri incarichi da parte dell'A.C.I. o degli Automobile Club federati. **3.** Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni ed è chiamato ad esaminare e decidere imparzialmente, secondo le procedure stabilite dal ~~r~~**R**egolamento di cui all'art**icolo** 8**, comma 1,** lett. ~~i~~ **h**): a) in funzione di collegio arbitrale, eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C.; in tal caso il Collegio è integrato con la partecipazione di un arbitro nominato da ciascuna delle parti coinvolte nella controversia. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è il Presidente del Collegio arbitrale;

b) sul rispetto e sull'applicazione del codice etico da parte dei soci e dei componenti degli Organi dell'Ente e degli A.C.. In tali casi il Collegio procede ad istanza di parte. La decisione motivata del Collegio dei Probiviri è definitiva e deve essere resa entro 120 giorni dalla proposizione dell'istanza. Le parti possono farsi assistere da uno o più difensori; c) sui provvedimenti di radiazione sociale di cui all'art. 41. Il provvedimento motivato emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo.	b) sul rispetto e sull'applicazione del codice etico da parte dei soci e dei componenti degli organi dell'Ente e degli A.C.. In tali casi il Collegio procede ad istanza di parte. La decisione motivata del Collegio dei Probiviri è definitiva e deve essere resa entro 120 giorni dalla proposizione dell'istanza. Le parti possono farsi assistere da uno o più difensori; c) sui provvedimenti di radiazione sociale di cui all'art**icolo** ~~41~~ **43**. Il provvedimento motivato emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo.
Commissioni **ART. 25** Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'A.C.I., il Consiglio Generale può istituire le seguenti Commissioni permanenti: a) la Commissione Turistica; b) la Commissione Mobilità; c) la Commissione Giuridica; d) la Commissione Automobilismo Storico. I Componenti delle Commissioni di cui al precedente comma sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato Esecutivo.	**ART. ~~25~~ 23** **Commissioni** **1.** Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'A.C.I., il ~~Consiglio Generale~~ **Presidente, sentita la Consulta della Federazione,** può istituire le seguenti Commissioni permanenti: a) ~~la~~ Commissione Turistica; b) ~~la~~ Commissione Mobilità; c) ~~la~~ Commissione Giuridica; d) ~~la~~ Commissione Automobilismo Storico. **2.** I Componenti delle Commissioni di cui al precedente comma sono nominati dal Presidente, ~~sentito il Comitato Esecutivo~~ **sentita la Consulta della Federazione**. **Delle nomine dei Componenti è data informazione al Consiglio Direttivo Nazionale.**

Le Commissioni hanno funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al Presidente dell'A.C.I., per l'esame e per lo studio delle questioni che rientrano nella loro rispettiva competenza. Il Consiglio Generale può istituire altre Commissioni permanenti in relazione ai compiti dell'A.C.I., dandone comunicazione all'Amministrazione vigilante. Le indennità attribuite ai componenti delle Commissioni sono fissate dagli Organi dell'A.C.I. con deliberazione da trasmettere all'Amministrazione vigilante. Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, le indennità stabilite si intendono approvate.	**3.** Le Commissioni hanno funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al Presidente dell'A.C.I., per l'esame e per lo studio delle questioni che rientrano nella loro ~~rispettiva~~ competenza. **4.** Il ~~Consiglio Generale può istituire~~ **Presidente, sentita la Consulta della Federazione, può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale l'istituzione di** altre Commissioni permanenti in relazione ai compiti dell'A.C.I., dandone comunicazione all'Amministrazione vigilante. **5.** Le indennità attribuite ai componenti delle Commissioni sono fissate dagli organi dell'A.C.I. con deliberazione da trasmettere all'Amministrazione vigilante. Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, le indennità stabilite si intendono approvate.
ART. 26 Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni e la delimitazione della sfera di competenza di ciascuna di esse sono stabilite in un apposito regolamento generale ed in quelli particolari di ciascuna Commissione, da approvarsi dal Consiglio Generale dell'A.C.I.	**ART. ~~26~~ 24** **Disciplina delle Commissioni** **1.** Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni e la delimitazione della sfera di competenza di ciascuna di esse sono stabilite in un apposito ~~r~~**R**egolamento generale ed in quelli particolari di ciascuna Commissione, da approvarsi dal Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** dell'A.C.I..

	ART. 25 **Comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico Registro Automobilistico-P.R.A.** **1. È istituito il Comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico Registro Automobilistico-P.R.A., composto da:** **a) tre rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui uno con funzioni di Presidente;** **b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;** **c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia;** **d) due rappresentanti dell'A.C.I. scelti tra i Direttori centrali dell'Ente, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione.** **2. Il Comitato tecnico:** **a) esercita funzioni di vigilanza sull'andamento del P.R.A., verificando periodicamente l'efficacia e la qualità dei servizi erogati. A tal fine accede alle risultanze del controllo di gestione dell'Ente e può richiedere ulteriori informazioni e dati risiedenti nel sistema informativo dell'A.C.I. o detenuti dalle competenti Direzioni centrali;**

	b) esprime pareri tecnici preventivi sulle iniziative di efficientamento e miglioramento delle procedure di gestione e sulle misure di razionalizzazione organizzativa del servizio promosse dall'Amministrazione; **c) esprime il proprio avviso sulle ipotesi di accordi e collaborazioni istituzionali inerenti alle attività del P.R.A.;** **d) formula all'Amministrazione proposte volte all'attivazione e allo sviluppo dei servizi, al contenimento dei costi e all'implementazione del livello di sicurezza dei sistemi.** **3. Il Comitato tecnico ha sede in Roma presso la sede centrale dell'Ente. La Direzione preposta alla gestione del P.R.A. cura le attività di segreteria del Comitato.** **4. L'incarico di componente del Comitato tecnico non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità o compensi.**
	TITOLO VI **Amministrazione e patrimonio dell'A.C.I.**
Amministrazione **ART. 27**	**ART. ~~27~~ 26** **Amministrazione dell'A.C.I.**

L'Amministrazione dell'A.C.I. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Generale, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	**1.** L'Amministrazione dell'A.C.I. si conforma, anche mediante apposito ~~r~~**R**egolamento di organizzazione approvato dal Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale**, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
L'A.C.I. adegua la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni.	**2.** L'A.C.I. adegua la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni.
Il Segretario Generale è figura di raccordo tra gli Organi e la Dirigenza e svolge funzioni di coordinamento generale delle attività in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.I..	**3.** Il Segretario Generale è figura di raccordo tra gli organi e la Dirigenza e svolge funzioni di coordinamento generale delle attività in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente, secondo quanto previsto dal ~~r~~**R**egolamento di organizzazione. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.I..
La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C.I. attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, articolato in sportelli decentrati sul territorio.	**4.** La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C.I. attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, articolato in sportelli decentrati sul territorio.
	5. L'A.C.I. e le società *in house* dallo stesso controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

	6. Gli incarichi aggiuntivi previsti in capo ai Dirigenti dell'A.C.I. dagli articoli 14, comma 2, 17, comma 3, 21, comma 3, e 25, comma 1, del presente Statuto non comportano il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità o compensi.
ART. 28 I beni mobili ed immobili di cui l'A.C.I. sia proprietario, per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio. I fondi disponibili del patrimonio sono di regola investiti in titoli dello Stato, in titoli da questo garantiti o in altri strumenti finanziari a basso rischio. Il Consiglio Generale, tuttavia, può disporre altre forme di investimenti dei fondi predetti, e forme di utilizzo delle disponibilità finanziarie coerenti con il perseguimento degli scopi dell'Ente ed in conformità alla vigente normativa.	**ART. ~~28~~ 27** **Patrimonio dell'A.C.I.** **1.** I beni mobili ed immobili di cui l'A.C.I. sia proprietario, per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio. **2.** I fondi disponibili del patrimonio sono di regola investiti in titoli dello Stato, in titoli da questo garantiti o in altri strumenti finanziari a basso rischio. **3.** Il Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale**, tuttavia, può disporre altre forme di investimenti dei fondi predetti, e forme di utilizzo delle disponibilità finanziarie coerenti con il perseguimento degli scopi dell'Ente ed in conformità alla vigente normativa.
ART. 29 Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'Ente dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C.I., in base ai predisposti budget annuali.	**ART. ~~29~~ 28** **Entrate disponibili** **1.** Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'Ente dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C.I., in base ai predisposti budget annuali.

ART. 30	ART. ~~30~~ 29 **Fondi e gestione contabile**
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 15, lett. m).	**1.** I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito. Tali conti sono intestati ~~al~~ **a** nome dell'Ente. Le procedure di gestione del budget annuale, ~~della~~ **di** tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal ~~r~~**R**egolamento di cui all'art**icolo** ~~15~~ **14, comma 3,** lett. ~~m~~ **i).**
ART. 31	**ART. ~~31~~ 30** **Budget annuale dell'A.C.I.**
L'esercizio di bilancio dell'A.C.I. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre. Per la gestione sociale è compilato un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio di bilancio. La gestione dei servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici forma oggetto di separata evidenza nel budget annuale e nel bilancio d'esercizio.	**1.** L'esercizio ~~di bilancio~~ **finanziario** dell'A.C.I. comincia ~~col~~ **il** 1° gennaio e termina ~~col~~ **il** 31 dicembre. **2.** Per la gestione ~~sociale~~ è ~~compilato~~ **predisposto** un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio ~~di bilancio~~ **finanziario, articolato in contabilità separate secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2**. **3. Il budget annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dall'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.**
I costi d'esercizio devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.	**4.** I costi di esercizio devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.

ART 32 Le rimodulazioni del budget sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il budget annuale.	**ART. ~~32~~ 31** **Rimodulazioni del budget annuale** **1.** Le rimodulazioni del budget sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il budget annuale.
ART. 33 Il bilancio d'esercizio, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la Sede dell'A.C.I. almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.	**ART. ~~33~~ 32** **Bilancio di esercizio dell'A.C.I.** **1**. Il bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, **è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e,** unitamente alla relazione del Presidente e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'A.C.I. almeno venti giorni prima di quello ~~fissato per~~ **di convocazione del**l'Assemblea. **2. Nell'ambito del bilancio di esercizio costituiscono oggetto di contabilità separate:** **a) le attività istituzionali e le funzioni connesse all'attività di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;** **b) le attività di gestione del P.R.A.;** **c) le attività connesse ai tributi automobilistici.**

I budget annuali e i bilanci d'esercizio debbono essere approvati dall'Assemblea rispettivamente non oltre il 31 ottobre ed il 30 aprile. I budget annuali e i bilanci d'esercizio sono trasmessi per l'approvazione all'Amministrazione vigilante entro dieci giorni dalla relativa delibera di approvazione. Entro lo stesso termine i suddetti documenti sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.	**3. Il bilancio di esercizio contiene i bilanci delle singole attività indicate al comma 2 e definisce con chiarezza, in conformità alle previsioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, i principi di contabilità analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attività a ciascuno di essi riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonché i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attività medesime. Eventuali variazioni dei principi e dei criteri di cui al primo periodo sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.** **4. Il bilancio di esercizio è certificato da una società di revisione legale dei conti nominata secondo i principi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.** **5. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e della certificazione di cui al comma 4, è approvato dall'Assemblea non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.**

	ART. 33 **Bilancio consolidato di gruppo** **1. Il bilancio consolidato di gruppo, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, evidenzia i risultati aggregati della gestione dell'A.C.I. e delle sue società *in house* sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio. Unitamente alla relazione del Presidente e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'A.C.I. almeno quindici giorni prima di quello di convocazione dell'Assemblea.** **2. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo i principi e criteri previsti dall'articolo 32, commi 2 e 3. Lo stesso è certificato da una società di revisione legale dei conti nominata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 32.** **3. Il bilancio consolidato di gruppo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla certificazione di cui al comma 2, è approvato dall'Assemblea non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.**

	Art. 34 **Bilancio della Federazione ACI-AC** **1. Entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, l'Assemblea approva il bilancio della Federazione ACI-AC, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nel quale sono evidenziati i risultati aggregati della gestione dell'A.C.I. e degli Automobile Club federati, sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio.**
	ART. 35 **Trasmissione dei documenti contabili alle Autorità di vigilanza e controllo** **1. Il budget annuale, i provvedimenti di rimodulazione del budget, il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato di gruppo ed il bilancio della Federazione ACI-AC sono trasmessi per l'approvazione all'Amministrazione Vigilante entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea. Nello stesso termine sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n.70, e alla Sezione di Controllo sugli enti della Corte dei conti.**
	TITOLO VII **Scioglimento e liquidazione dell'A.C.I.**
Scioglimento e liquidazione **ART. 34**	**ART. ~~34~~ 36** **Procedura di scioglimento e liquidazione**

L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.I. In caso di scioglimento il Governo provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.	**1.** L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.I.. **2.** In caso di scioglimento il Governo provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.
ART. 35 I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.	**ART. ~~35~~ 37** **Funzioni dei Revisori dei Conti dell'A.C.I. in caso di liquidazione** **1.** I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
PARTE II **Automobile Club**	**PARTE II** **Automobile Club**
	TITOLO I **Organizzazione degli A.C.**
Costituzione e scopi **ART. 36** Gli A.C. menzionati nell'art. 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.	**ART. ~~36~~ 38** **Costituzione e scopi** **1.** Gli A.C. menzionati nell'art**icolo** 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.

Essi assumono la denominazione di A.C…… seguito dal nome della località ove hanno la propria sede o della propria circoscrizione territoriale ed utilizzano il marchio ACI su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.	**2.** Essi assumono la denominazione di A.C…… seguito dal nome della località ove hanno la propria sede o della propria circoscrizione territoriale ed utilizzano il marchio ACI su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.
Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto ed i regolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art.4; attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.	**3.** Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto ed i ~~r~~**R**egolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art**icolo** 4; attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa ~~od~~ **o** obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.
Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.	**4.** Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.
La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I.	**5.** La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I..

	6. Gli Automobile Club federati e le società *in house* dagli stessi rispettivamente controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
ART. 37 Tutti gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'A.C.I., e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.	**ART. ~~37~~ 39** **Ambiti di autonomia degli A.C.** **1.** Tutti gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'A.C.I., e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.
ART. 38 I beni ed immobili di cui l'A.C. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori, di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.	**ART. ~~38~~ 40** **Patrimonio degli A.C.** **1.** I beni ed immobili di cui l'A.C. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori, di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.
	TITOLO II **I Soci**
ART. 39 Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale. La qualità di socio si acquista, a tutti gli effetti, dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della quota.	**ART. ~~39~~ 41** **Acquisto della qualità di socio e tipologie associative speciali** **1.** Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare ~~apposita domanda~~ **la relativa richiesta** ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale. **2.** La qualità di socio si acquista, a tutti gli effetti, dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della quota.

Entro tre mesi da tale data il Consiglio Direttivo può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Il provvedimento non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del socio la cui domanda sia stata rigettata e regola i rapporti nel frattempo intercorsi. I soci hanno diritto alle prestazioni, ai benefici e ai servizi specificatamente previsti dal proprio A.C. e dall'A.C.I.. Con provvedimento del Consiglio Generale dell'A.C.I. possono essere istituite tipologie speciali di soci con servizi e quote associative differenziate rispetto ai soci ordinari. Gli A.C. possono, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, assicurare in singoli casi le proprie prestazioni a non soci. In tali casi, le tessere attribuite non comportano né il diritto di voto, né i diritti elettorali.	**3.** Entro tre mesi da tale data il Consiglio Direttivo può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Il provvedimento non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del socio la cui domanda sia stata rigettata e regola i rapporti nel frattempo intercorsi. **4.** I soci hanno diritto alle prestazioni, ai benefici e ai servizi specificatamente previsti dal proprio A.C. e dall'A.C.I.. **5.** Con provvedimento ~~del Consiglio Generale~~ **dell'Assemblea** dell'A.C.I. possono essere istituite tipologie speciali di soci con servizi e quote associative differenziate rispetto ai soci ordinari. **6.** Gli A.C. possono, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, assicurare in singoli casi le proprie prestazioni a non soci. In tali casi, le tessere attribuite non comportano né il diritto di voto, né i diritti elettorali.
ART. 40 I soci degli A.C., in quanto tali, sono soci dell'A.C.I. ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I.	**ART. ~~40~~ 42** **Prestazioni dovute ai Soci** **1.** I soci degli A.C., in quanto tali, sono soci dell'A.C.I. ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite ~~dal Comitato Esecutivo~~ **dall'Assemblea** dell'A.C.I.
ART. 41 La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte e per radiazione.	**ART. ~~41~~ 43** **Cessazione del vincolo associativo** **1.** La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per ~~volontarie dimissioni~~ **recesso**, per morte e per radiazione.

La radiazione è pronunciata, previa contestazione degli addebiti all'interessato, per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorché il Socio abbia contravvenuto ai doveri sociali. Essa è disposta dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo dell'A.C., deliberata a maggioranza assoluta, o del Presidente dell'A.C.I.	**2.** La radiazione è pronunciata, previa contestazione degli addebiti all'interessato, per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorché il Socio abbia contravvenuto ai doveri sociali. **3.** Essa è disposta dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo dell'A.C., deliberata a maggioranza assoluta, o del Presidente dell'A.C.I..
ART. 42 Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale del proprio A.C., alle prestazioni ed ai servizi che gli altri A.C. attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle stesse condizioni.	**ART. ~~42~~ 44** **Estensione territoriale delle prestazioni associative** **1.** Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale del proprio A.C., alle prestazioni ed ai servizi che gli altri A.C. attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle stesse condizioni.
ART. 43 Sono soci diretti dell'A.C.I. gli automobilisti, italiani o stranieri, non aventi la residenza nel territorio dello Stato Italiano, i quali abbiano presentato la domanda di iscrizione e versato la relativa quota sociale.	**ART. ~~43~~ 45** **Soci diretti dell'A.C.I.** **1.** Sono soci diretti dell'A.C.I. gli automobilisti, italiani o stranieri, non aventi la residenza nel territorio dello Stato ~~Italiano~~, i quali abbiano presentato la domanda di iscrizione e versato la relativa quota sociale.
ART. 44 Il Consiglio Generale dell'A.C.I. può, di propria iniziativa o su domanda di un A.C., conferire la qualità di socio onorario a chi abbia acquisito eminenti benemerenze nel campo dell'automobilismo nazionale ed internazionale.	**ART. ~~44~~ 46** **Soci onorari** **1.** Il Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** dell'A.C.I. può, di propria iniziativa o su domanda di un A.C., conferire la qualità di socio onorario a chi abbia acquisito eminenti benemerenze nel campo dell'automobilismo nazionale ed internazionale.

Organi degli Automobile Club	**TITOLO III** **Organi degli Automobile Club**
ART. 45 Gli organi degli A.C. sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi degli A.C. è stabilito su proposta dell'Assemblea dell'A.C.I., con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.	**ART. ~~45~~ 47** **Organi di indirizzo politico-amministrativo e di controllo** **1. Sono** organi degli A.C.**:** a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. **2.** L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti **degli** organi ~~degli~~ **di ciascun** A.C. è stabilito ~~su proposta dell'Assemblea dell'A.C.I.,~~ con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, **su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo dell'A.C. previo parere del rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base di criteri generali definiti dall'Assemblea dell'A.C.I. in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.**
Assemblea dei Soci **ART. 46** L'Assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni dell'Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un solo voto. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare: a) approva il bilancio d'esercizio;	**ART. ~~46~~ 48** **Costituzione e competenze dell'Assemblea dei Soci** **1.** L'Assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni dell'Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un solo voto. **2.** L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare: a) approva il bilancio d'esercizio;

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e due revisori dei conti effettivi; c) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei componenti l'Assemblea; d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto**,** dal Regolamento Interno della Federazione e dal Regolamento di Organizzazione dell'AC. Le relative deliberazioni sono adottate con la maggioranza di cui al successivo art. 49.	b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e due revisori dei conti effettivi; c) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei componenti l'Assemblea; d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto**,** dal Regolamento Interno della Federazione e dal Regolamento di Organizzazione dell'AC. **3.** Le relative deliberazioni sono adottate con la maggioranza di cui al successivo art**icolo** ~~49~~ **51**.
ART. 47 L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il bilancio d'esercizio e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente. Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti. L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi necessariamente almeno una volta all'anno.	**ART. ~~47~~ 49** **Convocazioni dell'Assemblea dei soci** **1.** L'Assemblea dei soci ~~si riunisce~~ **è convocata** in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il bilancio d'esercizio e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente. **2.** ~~Si riunisce~~ **E' convocata** in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti. **3.** L'Assemblea dei soci ~~dovrà riunirsi~~ **deve essere convocata** necessariamente almeno una volta all'anno.

ART. 48	ART. ~~48~~ 50 **Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci**
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'A.C. mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'AC, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Entro lo stesso termine l'AC dà notizia della convocazione anche su un quotidiano a diffusione locale.	**1.** L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'A.C. mediante avviso ~~esposto nell'albo sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'AC~~ **pubblicato sul sito istituzionale dell'A.C. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69**, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Entro lo stesso termine l'AC dà notizia della convocazione ~~anche~~ su un ~~quotidiano~~ **mezzo di comunicazione** a diffusione locale **cartaceo o online**.
L'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.	**2.** L'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.
ART. 49	**ART. ~~49~~ 51** **Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea. Voto per corrispondenza**
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.	**1.** L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.	**2.** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre che i soci esprimano il proprio voto anche per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea. In tale caso è convocata contestualmente l'Assemblea nella quale i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono esercitarlo direttamente. Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 62 sono disciplinate le modalità operative.	**3.** Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre che i soci esprimano il proprio voto anche per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea. In tale caso è convocata contestualmente l'Assemblea nella quale i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono esercitarlo direttamente. Con ~~r~~**R**egolamento approvato ai sensi dell'art**icolo** ~~62~~ **63** sono disciplinate le modalità operative.
ART. 50 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'A.C. o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente. Il Presidente designa altresì ad esercitare le funzioni di segretario un socio od un funzionario dell'A.C..	**ART. ~~50~~ 52** **Presidente e Segretario dell'Assemblea** **1.** L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'A.C. o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente. Il Presidente designa altresì ad esercitare le funzioni di segretario un socio**, il Direttore** ~~**od**~~ **o** un funzionario dell'A.C..
Consiglio Direttivo **ART. 51** Il Consiglio Direttivo dell'A.C. è composto da un numero di membri non superiore a 5 che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.	**ART. ~~51~~ 53** **Consiglio Direttivo - Composizione e costituzione** **1.** Il Consiglio Direttivo dell'A.C. è composto da un numero di membri non superiore a 5 che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.

L'Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. È applicabile il terzo e quarto comma dell'art. 49.	**2.** L'Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e possono essere ~~riconfermati~~ **confermati**. ~~È applicabile~~ **Si applica** il ~~terzo e quarto~~ comma **3** dell'articolo ~~49~~ **51**.
Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità ininterrotta di associazione allo stesso AC di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 6.	**3.** Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità ininterrotta di associazione allo stesso AC di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all'art**icolo** 6.
Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse.	**4.** Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse.
I soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui all'art. 39, comma 5, ove, alla data dell'indizione delle elezioni, raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'A.C.I., hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C., scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali.	**5.** I soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui all'art**icolo** ~~39~~ **41**, comma 5, ove, alla data dell'indizione delle elezioni, raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'A.C.I., hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C., scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali.
Qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito, i soci appartenenti alle tipologie speciali esprimono comunque il proprio voto alla stregua dei soci ordinari.	**6.** Qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito, i soci appartenenti alle tipologie speciali esprimono comunque il proprio voto alla stregua dei soci ordinari.

Le modalità di elezione del rappresentante delle tipologie speciali sono definite con regolamento approvato ai sensi dell'art. 62.	**7.** Le modalità di elezione del rappresentante delle tipologie speciali sono definite con ~~r~~**R**egolamento approvato ai sensi dell'art**icolo** ~~62~~ **63**.
Nelle more dell'approvazione da parte di ciascun A.C. di tale regolamento, le modalità stesse sono stabilite dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I. e recepite, con propria deliberazione, dal Consiglio Direttivo dell'A.C..	**8.** Nelle more dell'approvazione da parte di ciascun A.C. di tale ~~r~~**R**egolamento, le modalità stesse sono stabilite dal ~~Comitato Esecutivo~~ **Consiglio Direttivo Nazionale** dell'A.C.I. e recepite, con propria deliberazione, dal Consiglio Direttivo dell'A.C..
Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.	**9.** Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.
La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.	**10.** La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.	**11.** In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.
I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati.	**12.** I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati.

Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 62 sono disciplinate le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.	**13.** Con ~~r~~**R**egolamento approvato ai sensi dell'art**icolo** ~~62~~ **63** sono disciplinate le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali. **14. L'incarico di Presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina quale direttore generale delle società partecipate dall'A.C.I..**
La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo o di Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C.	**15.** La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo o di Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C..
ART. 52	**ART. ~~52~~ 54** **Disposizioni sul funzionamento del Consiglio Direttivo**
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei soci, due Vice Presidenti. L'incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di componente del Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate dal Direttore dell'A.C.. In caso di motivato impedimento del Direttore le funzioni di Segretario sono assolte dal Direttore Compartimentale competente o da un funzionario da questi delegato.	**1.** Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei soci, due Vice Presidenti. L'incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di componente del Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate dal Direttore dell'A.C.. **2.** In caso di motivato impedimento del Direttore le funzioni di Segretario sono assolte dal ~~Direttore Compartimentale~~ competente **Coordinatore Regionale** o da un funzionario da questi delegato.

ART. 53	ART. ~~53~~ 55 **Competenze del Consiglio Direttivo**
Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima, nonché su quelle ad esso demandate dal regolamento di organizzazione dell'A.C., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne.	**1.** Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima, nonché su quelle ad esso demandate dal ~~r~~**R**egolamento di organizzazione dell'A.C., dal ~~r~~**R**egolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne.
In particolare il Consiglio Direttivo:	**2.** In particolare il Consiglio Direttivo:
a) predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.;	a) predispone ~~r~~**R**egolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.;
b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell'Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l'attuazione delle finalità dell'Ente. Della istituzione viene data comunicazione all'Amministrazione vigilante con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti; c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;	b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell'Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l'attuazione delle finalità dell'Ente. Della istituzione viene data comunicazione all'Amministrazione vigilante con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti; c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;	d) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;
e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;	e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;
f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci;	f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci;
g) approva il budget annuale;	g) approva il budget annuale **e le relative rimodulazioni**;
h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci;	h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci;
i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;	i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, ~~r~~**R**egolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
l) adotta i regolamenti di cui agli articoli 59 e 62.	l) adotta i ~~r~~**R**egolamenti di cui agli articoli ~~59~~ **60** e ~~62~~ **63**.

In caso di mancata approvazione del budget annuale da parte del Consiglio Direttivo o di mancata sottoposizione all'Assemblea dei soci del bilancio di esercizio entro i termini previsti, non dovute a cause di forza maggiore, il Comitato Esecutivo dell'A.C.I. dispone la nomina di un Commissario ad acta per gli occorrenti adempimenti. La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci dell'AC viene valutata dal Consiglio Generale dell'ACI, anche ai fini di cui all'art. 65, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell'Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di mancata approvazione.	**3.** In caso di mancata approvazione del budget annuale da parte del Consiglio Direttivo o di mancata sottoposizione all'Assemblea dei soci del bilancio di esercizio entro i termini previsti, non dovute a cause di forza maggiore, il ~~Comitato Esecutivo~~ **Consiglio Direttivo Nazionale** dell'A.C.I. dispone la nomina di un Commissario ad acta per gli occorrenti adempimenti. **4.** La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci dell'AC viene valutata dal Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** dell'ACI, anche ai fini di cui all'art**icolo** ~~**65**~~ **67**, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell'Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di mancata approvazione.
ART. 54 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	**ART. ~~54~~ 56** **Convocazione, quorum e modalità di svolgimento del Consiglio Direttivo** **1.** Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. **2.** Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza con le modalità di cui all'art. 16, previa indicazione nell'avviso di convocazione.	**3.** Le riunioni del Consiglio Direttivo **si svolgono in presenza. P**ossono**, altresì,** svolgersi in videoconferenza ~~o~~**, in** audioconferenza **o in modalità mista, con le modalità di cui all'articolo 15**, previa indicazione nell'avviso di convocazione. **In questi casi la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente e il Segretario dell'organo.**
Presidente **ART. 55**	**ART. ~~55~~ 57** **Presidente**
Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.C..	**1.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.C..
Ferme restando le attribuzioni del Direttore dell'A.C. in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.	**2.** Ferme restando le attribuzioni del Direttore dell'A.C. in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.
In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.	**3.** In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.
Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo.	**4.** Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i) e l).	**5.** In caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all'art**icolo ~~53~~ 55**, ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i) e l).

Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi. Il Presidente predispone le relazioni al budget annuale e al bilancio di esercizio.	**6.** Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi. **7.** Il Presidente predispone le relazioni al budget annuale e al bilancio di esercizio.
Revisori dei Conti **ART. 56** Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo dell'amministrazione dell'A.C.. Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e da un supplente, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; due effettivi dall'Assemblea, che li sceglie tra iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto. I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del Codice Civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabile agli A.C. Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.	**ART. ~~56~~ 58** **Collegio dei Revisori dei Conti** **1.** Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo dell'amministrazione dell'A.C.. Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e da un supplente, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. **2.** I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; due effettivi dall'Assemblea, che li sceglie tra iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto. **3.** I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del Codice Civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabil~~e~~**i** agli A.C., **e in conformità alla normativa vigente in materia di revisione amministrativo-contabile presso gli enti pubblici.** **4.** Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C..

Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i componenti elettivi del Collegio, si procede al reintegro dei membri mancanti attraverso il subentro dei candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di una graduatoria dei non eletti o nel caso in cui questa sia esaurita, il Presidente dell'A.C. convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti. I componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente componenti di due o più Collegi dei Revisori dei Conti degli A.C.	**5.** Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i componenti elettivi del Collegio, si procede al reintegro dei membri mancanti attraverso il subentro dei candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. **6.** In mancanza di una graduatoria dei non eletti o nel caso in cui questa sia esaurita, il Presidente dell'A.C. convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti. **7.** I componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente componenti di due o più Collegi dei Revisori dei Conti degli A.C.. **8. Le riunioni del Collegio dei Revisori si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In questi casi la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.**
	TITOLO IV **Amministrazione degli A.C.**
ART. 57 L'incarico di Direttore dell'A.C. è conferito ai Dirigenti dell'A.C.I. o, nei casi previsti dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 27, a funzionari dell'A.C.I. stesso, sentito il Presidente dell'A.C. interessato.	**ART. ~~57~~ 59** **Direttore dell'A.C.** **1.** L'incarico di Direttore dell'A.C. è conferito ai Dirigenti dell'A.C.I. o, nei casi previsti dal ~~r~~**R**egolamento di organizzazione di cui all'art**icolo ~~27~~ 26**, a funzionari dell'A.C.I. stesso, sentito il Presidente dell'A.C. interessato.

Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C..	**2.** Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C..
Comitati Regionali **ART. 58** Presso l'A.C. del capoluogo di ciascuna Regione è istituito un Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli A.C. della Regione. Alle sedute del Comitato partecipano, con funzione consultiva, i Direttori degli A.C. della Regione. Il Comitato Regionale elegge il proprio Presidente, ed un Vice Presidente, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In tale elezione ciascun componente dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C., a tenore del precedente art. 11. All'atto della convocazione delle elezioni, il Comitato Regionale richiede all'A.C.I. la notifica del numero dei voti spettanti a ciascuno dei suoi componenti. Nel caso in cui due o più Presidenti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci. Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolte dal Direttore Compartimentale o da un suo delegato. Il Comitato Regionale è incaricato dei rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività ed i servizi affidati agli A.C. dalla Regione.	**SOPPRESSO**

In particolare, i Comitati Regionali: a) promuovono, coordinano e curano la realizzazione degli interventi e delle iniziative unitarie degli A.C. nei confronti delle istituzioni regionali e locali che abbiano valenza regionale; b) propongono agli Organi degli A.C. interventi di riassetto operativo e di riorganizzazione anche zonale degli stessi A.C.; c) hanno competenza esclusiva e svolgono con la partecipazione degli A.C. del territorio della Regione tutte le attività e le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico; d) promuovono lo sviluppo di sinergie fra gli A.C. e coordinano le attività ed i servizi offerti dagli stessi in ambito regionale; e) formulano proposte all'A.C.I. in materia di offerta associativa e di servizi ai soci; f) promuovono la costituzione di organismi per la gestione coordinata dei servizi sia di scala regionale che di ambito interprovinciale. Agli stessi possono essere attribuiti compiti a carattere operativo su delega degli A.C.; g) costituiscono le strutture di supporto delle società controllate da A.C.I. per i rapporti e le relazioni con le Istituzioni pubbliche della Regione. Nel Comitato Regionale, agli effetti delle deliberazioni ciascun componente ha diritto ad un solo voto, fatto salvo quanto stabilito per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente e per l'elezione dei rappresentanti regionali in seno al Consiglio Generale dell'A.C.I. ai sensi dell'art. 14. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	

Il Comitato può istituire un ufficio designato a svolgere attività con i terzi. Le riunioni del Comitato Regionale possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione e con le modalità stabilite con apposito regolamento adottato dallo stesso Comitato Regionale.	
Amministrazione **ART. 59** Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C., dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti budget annuali. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'A.C.. Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 53, lett. i).	**ART. ~~59~~ 60** **Entrate disponibili e gestione** **1.** Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C.~~,~~ dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti budget annuali. **2.** I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati ~~al~~ **a** nome dell'A.C.. **3.** Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal ~~r~~**R**egolamento di cui all'art**icolo** ~~53,~~ **55, comma 2,** lett. i).

L'amministrazione degli A.C. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Essa è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC sentito il rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Generale dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la cui valenza, efficacia e continuità vengono periodicamente verificate dalla competente struttura dell'ACI, sulla base dei documenti contabili degli AC. Gli esiti della verifica sono resi disponibili al Comitato Esecutivo. Gli A.C. adeguano la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.	**4.** L'amministrazione degli A.C. si conforma, anche mediante apposito ~~r~~**R**egolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. **5.** Essa è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC sentito il rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la cui valenza, efficacia e continuità vengono periodicamente verificate dalla competente struttura dell'ACI, sulla base dei documenti contabili degli AC. Gli esiti della verifica sono resi disponibili al ~~Comitato Esecutivo~~ **Consiglio Direttivo Nazionale**. **6.** Gli A.C. adeguano la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.
ART. 60 L'esercizio di bilancio dell'A.C. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.	**ART. ~~60~~ 61** **Budget annuale e rimodulazioni del budget degli A.C.** **1.** L'esercizio di bilancio dell'A.C. comincia ~~col~~ **il** 1° gennaio e termina ~~col~~ **il** 31 dicembre.

Per la gestione sociale è compilato un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio di bilancio. Il budget annuale deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, lett.d). Entro lo stesso termine il budget annuale è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. I costi di gestione devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.	**2.** Per la gestione ~~sociale~~ è ~~compilato~~ **predisposto** un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio di bilancio. **3.** Il budget annuale deve essere approvato **dal Consiglio Direttivo** non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera ~~del Consiglio Direttivo~~ al ~~Comitato Esecutivo~~ **Consiglio Direttivo Nazionale** dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art**icolo** ~~18~~ **14, comma 3,** lett. ~~d~~ **h).** **4.** Entro lo stesso termine il budget annuale è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art**icolo** 30~~, terzo comma,~~ della legge 20 marzo 1975, n. 70. **5.** I costi di gestione devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale. **6. Le rimodulazioni del budget sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il budget annuale.**
ART. 61 Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C., a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.	**ART. ~~61~~ 62** **Bilancio di esercizio degli A.C.** **1.** Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C., a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello ~~fissato per la riunione~~ **di convocazione** dell'Assemblea ~~nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso~~ **che deve deliberarlo**.

Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, lett.d). Entro lo stesso termine il bilancio d'esercizio è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.	**2. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dall'Assemblea dei Soci non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.** **3.** Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea ~~dei soci~~ il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al ~~Comitato Esecutivo~~ **Consiglio Direttivo Nazionale** dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art**icolo** ~~18~~ **14, comma 3,** lett. ~~d~~ **h).** ~~Entro lo~~ **Nello** stesso termine ~~il bilancio d'esercizio~~ è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art**icolo** 30~~, terzo comma,~~ della legge 20 marzo 1975, n. 70.
ART. 62 Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, si provvede con appositi regolamenti. Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, sono sottoposti, a norma della lettera c) dell'art. 15 del presente Statuto, all'approvazione del Consiglio Generale dell'A.C.I..	**ART. ~~62~~ 63** **Regolamenti relativi alle modalità di funzionamento degli organi sociali** **1.** Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, si provvede con appositi ~~r~~**R**egolamenti. **2.** Tali ~~r~~**R**egolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, sono sottoposti, a norma ~~della lettera c) dell'art. 15~~ **dell'articolo 14, comma 3, lett. o),** del presente Statuto, all'approvazione del Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** dell'A.C.I..

	ART. 64 **Comitati Regionali** **1.** Presso l'A.C. del capoluogo di ciascuna Regione è istituito un Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli A.C. della Regione. **2.** Alle sedute del Comitato partecipano, con funzione consultiva, i Direttori degli A.C. della Regione. **3.** Il Comitato Regionale elegge il proprio Presidente, ed un Vice Presidente, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In tale elezione ciascun componente dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C., a tenore del precedente articolo 11. All'atto della convocazione delle elezioni, il Comitato Regionale richiede all'A.C.I. la notifica del numero dei voti spettanti a ciascuno dei suoi componenti. Nel caso in cui due o più Presidenti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci. **4.** Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolte dal ~~Direttore Compartimentale~~ **Coordinatore Regionale** o da un suo delegato. **5.** Il Comitato Regionale è incaricato dei rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività ed i servizi affidati agli A.C. dalla Regione. **6.** In particolare, i Comitati Regionali **nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali**:

	a) promuovono, coordinano e curano la realizzazione degli interventi e delle iniziative unitarie degli A.C. nei confronti delle istituzioni regionali e locali che abbiano valenza regionale; b) propongono agli organi degli A.C. interventi di riassetto operativo e di riorganizzazione anche zonale degli stessi A.C.; c) hanno competenza esclusiva e svolgono con la partecipazione degli A.C. del territorio della Regione tutte le attività e le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico; d) promuovono lo sviluppo di sinergie fra gli A.C. e coordinano le attività ed i servizi offerti dagli stessi in ambito regionale; e) formulano proposte all'A.C.I. in materia di offerta associativa e di servizi ai soci; f) promuovono la costituzione di organismi per la gestione coordinata dei servizi sia di scala regionale che di ambito interprovinciale. Agli stessi possono essere attribuiti compiti a carattere operativo su delega degli A.C.; g) costituiscono le strutture di supporto delle società controllate da A.C.I. per i rapporti e le relazioni con le Istituzioni pubbliche della Regione.

	7. Nel Comitato Regionale, agli effetti delle deliberazioni ciascun componente ha diritto ad un solo voto, fatto salvo quanto stabilito per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente e per ~~l'elezione dei rappresentanti regionali in seno al Consiglio Generale dell'A.C.I. ai sensi dell'art. 14~~ **la designazione mediante elezione dei ventotto Presidenti di Automobile Club di cui all'art. 13 del presente Statuto**. In caso di parità prevale il voto del Presidente. **8.** Il Comitato può istituire un ufficio designato a svolgere attività con i terzi. **9.** Le riunioni del Comitato Regionale **si svolgono in presenza. P**ossono**, altresì,** svolgersi in videoconferenza**, in** audioconferenza **o in modalità mista**, previa indicazione nell'avviso di convocazione e con le modalità stabilite con apposito ~~r~~**R**egolamento adottato dallo stesso Comitato Regionale.
	PARTE III Interventi straordinari sull'A.C.I. e sugli A.C.
Liquidazione, scioglimento e fusione degli AC **ART. 63** L'Assemblea dei soci dell'A.C., con deliberazione approvata in prima convocazione con più della metà dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti, può proporre al Governo lo scioglimento dello stesso A.C. per gravi motivi.	**ART. ~~63~~ 65** **Liquidazione, scioglimento e fusione degli A.C.** **1.** L'Assemblea dei soci dell'A.C., con deliberazione approvata in prima convocazione con più della metà dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti, può proporre al Governo lo scioglimento dello stesso A.C. per gravi motivi.

In caso di scioglimento si provvederà alla nomina del liquidatore e si indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.	**2.** In caso di scioglimento si provvederà alla nomina del liquidatore e si indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.
Qualora la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'A.C., accertata ai sensi dell'art. 59, comma 5, risulti particolarmente grave e irreversibile, il Consiglio Generale dell'A.C.I., su segnalazione del Comitato Esecutivo, può proporre all'Amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club interessato.	**3.** Qualora la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'A.C., accertata ai sensi dell'art**icolo** ~~59~~ **60**, comma 5, risulti particolarmente grave e irreversibile, il Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** dell'A.C.I., su ~~segnalazione del Comitato Esecutivo~~ **proposta formulata dal Presidente, sentita la Consulta della Federazione**, può proporre all'Amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club interessato.
I soci dell'Automobile Club oggetto del provvedimento sono provvisoriamente gestiti dall'A.C.I. per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 40, e quindi, con delibera del Comitato Esecutivo, sono attribuiti in via definitiva ad uno o più Automobile Club limitrofi, previa deliberazione dei Consigli Direttivi interessati.	**4.** I soci dell'Automobile Club oggetto del provvedimento sono provvisoriamente gestiti dall'A.C.I. per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'art**icolo** ~~40~~ **42**, e quindi, con delibera ~~del Comitato Esecutivo~~ **dell'Assemblea dell'A.C.I., su proposta del Presidente sentita la Consulta della Federazione**, sono attribuiti in via definitiva ad uno o più Automobile Club limitrofi, previa deliberazione dei Consigli Direttivi interessati.

Allo scopo di continuare a garantire la piena rappresentanza istituzionale della Federazione sull'intero territorio nazionale e di conseguire significative razionalizzazioni dell'organizzazione ed economie di gestione, il Comitato Esecutivo dell'A.C.I., anche nell'ipotesi di cui al comma 3, può stabilire, previa delibera del Consiglio Direttivo e su conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C. interessati, la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali degli A.C. limitrofi a quelli liquidati o, in alternativa, può proporre la loro aggregazione in un Automobile Club di livello interprovinciale o interregionale al Consiglio Generale, che assume i conseguenti provvedimenti. Le relative deliberazioni sono rese note all'Amministrazione Vigilante ed all'Assemblea dei Soci degli A.C.	**5.** Allo scopo di continuare a garantire la piena rappresentanza istituzionale della Federazione sull'intero territorio nazionale e di conseguire significative razionalizzazioni dell'organizzazione ed economie di gestione, ~~il Comitato Esecutivo~~ **l'Assemblea** dell'A.C.I.**, su proposta del Presidente sentita la Consulta della Federazione**, anche nell'ipotesi di cui al comma 3, può stabilire, previa delibera del Consiglio Direttivo e su conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C. interessati, la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali degli A.C. limitrofi a quelli liquidati o, in alternativa, può ~~proporre~~ **disporre** la loro aggregazione in un Automobile Club di livello interprovinciale o interregionale ~~al Consiglio Generale, che assume i conseguenti provvedimenti~~. Le relative deliberazioni sono rese note all'Amministrazione Vigilante ed all'Assemblea dei Soci degli A.C..

Gli Automobile Club possono deliberare iniziative comuni di fusione per unione o per incorporazione. A tal fine i Consigli Direttivi degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, redigono un progetto di fusione secondo le norme previste dal Codice Civile per le società, in quanto applicabili. Il progetto, su conforme parere del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI ed entro i 30 giorni successivi, a cura di ciascun AC, alle rispettive Assemblee dei Soci che deliberano in merito alla fusione con le maggioranze stabilite al primo comma. Le deliberazioni delle Assemblee degli AC sono trasmesse all'ACI per il successivo inoltro all'Amministrazione vigilante.	**6.** Gli Automobile Club possono deliberare iniziative comuni di fusione per unione o per incorporazione. A tal fine i Consigli Direttivi degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, redigono un progetto di fusione secondo le norme previste dal Codice Civile per le società, in quanto applicabili. Il progetto, su conforme parere ~~del Comitato Esecutivo~~ **della Consulta della Federazione**, è sottoposto **dal Presidente** all'approvazione ~~del Consiglio Generale~~ **dell'Assemblea** dell'ACI ~~ed entro i 30 giorni successivi, a cura di ciascun AC, alle rispettive Assemblee dei Soci~~ **e, nei 30 giorni successivi alla deliberazione, alle Assemblee dei Soci degli A.C. interessati** che deliberano in merito alla fusione con le maggioranze stabilite al primo comma. Le deliberazioni delle Assemblee degli AC sono trasmesse all'ACI per il successivo inoltro all'Amministrazione vigilante.
ART. 64 I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.	**ART. ~~64~~ 66** **Funzioni dei Revisori dei Conti in caso di liquidazione degli A.C.** **1.** I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 65	ART. ~~65~~ 67 **Provvedimenti di commissariamento**
Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa la sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'art. 59, comma 5, in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive, lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per motivate esigenze, su proposta degli Organi dell'A.C.I., di volta in volta per periodi massimi di dodici mesi nel caso in cui la gravità e la complessità della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'A.C. sia tale che ragionevolmente il risanamento e la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria necessitino di ulteriori periodi di tempo in considerazione delle azioni intraprese e dei risultati attesi e conseguiti dalle stesse.	**1.** Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa la sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'art**icolo** ~~59~~ **60**, comma 5, in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive, lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per motivate esigenze, su proposta degli organi dell'A.C.I., di volta in volta per periodi massimi di dodici mesi nel caso in cui la gravità e la complessità della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'A.C. sia tale che ragionevolmente il risanamento e la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria necessitino di ulteriori periodi di tempo in considerazione delle azioni intraprese e dei risultati attesi e conseguiti dalle stesse.
Nei confronti dell'A.C.I. i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere assunti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, con cui può essere prevista anche la nomina di un subcommissario.	**2.** Nei confronti dell'A.C.I. i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere assunti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, con cui può essere prevista anche la nomina di un subcommissario.
Con i decreti di cui al presente articolo viene determinato il trattamento economico spettante al Commissario Straordinario.	**3.** Con i decreti di cui al presente articolo viene determinato il trattamento economico spettante al Commissario Straordinario.

Disposizioni finali e transitorie	PARTE IV Disposizioni finali e transitorie
Modifiche dello Statuto **ART. 66** Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Generale o da tanti rappresentanti degli A.C. e degli altri Enti ed Associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri. Le proposte di modifica devono essere inviate al Presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle stesse. Con l'avviso di convocazione del Consiglio Generale e dell'Assemblea vengono stabiliti i termini entro i quali possono essere presentati, da parte dei rispettivi componenti, emendamenti o integrazioni al testo delle proposte di modifica statutarie ad essi inviato, ferma restando la facoltà del Presidente dell'ACI di formulare proprie proposte anche successivamente a detti termini. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti dei membri e tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei membri intervenuti o non alla riunione. Le deliberazioni anzidette non hanno corso se non sono approvate dall'Amministrazione vigilante.	**ART. ~~66~~ 68** **Modifiche dello Statuto** **1.** Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** o da tanti rappresentanti degli A.C. e degli altri Enti ed Associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri. **2.** Le proposte di modifica devono essere inviate al Presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle stesse. **3.** Con l'avviso di convocazione del Consiglio ~~Generale~~ **Direttivo Nazionale** e dell'Assemblea vengono stabiliti i termini entro i quali possono essere presentati, da parte dei rispettivi componenti, emendamenti o integrazioni al testo delle proposte di modifica statutarie ad essi inviato, ferma restando la facoltà del Presidente dell'ACI di formulare proprie proposte anche successivamente a detti termini. **4.** Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti dei membri e tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei membri intervenuti o non alla riunione. **5.** Le deliberazioni anzidette non hanno corso se non sono approvate dall'Amministrazione vigilante.

Disposizioni transitorie ART. 67	ART. ~~67~~ 69 Disposizioni transitorie
In sede di prima applicazione ed allo scopo di assicurare la costituzione dei nuovi Organi sportivi in concomitanza con il quadriennio olimpico 2013-2016, il Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI in carica approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento delle attività sportive, in conformità alle modifiche apportate al presente Statuto. In sede di prima applicazione, il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo ed il Presidente dell'A.C.I., in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea del 26 luglio 2012, restano in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2013-2016. Allo scopo di garantire l'allineamento del relativo mandato a quello degli Organi di cui al precedente comma, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazioni dell'Assemblea del 29 aprile 2019 e del 11 dicembre 2019 rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2021-2024.	**1. In sede di prima applicazione delle modifiche statutarie deliberate, ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, dal Commissario Straordinario dell'A.C.I. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025:** **a) ai fini della prima costituzione del Consiglio Direttivo Nazionale gli undici Presidenti di A.C. componenti dell'Organo sono nominati dal Commissario Straordinario nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13, comma 7, dello Statuto. I nominativi sono tratti, previa consultazione del Presidente di cui all'art. 35, comma 12, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 e dei Presidenti dei Comitati Regionali, dai ventotto Presidenti di A.C. già designati dai Comitati Regionali, o componenti di diritto nei casi di un unico Automobile Club della Regione, nell'ambito della procedura elettiva di rinnovo del soppresso Consiglio Generale attivata con deliberazione n. 140 del 13 giugno 2025.**

	b) ai fini dell'insediamento degli organi sportivi di cui al Titolo III della Parte I del presente Statuto per il quadriennio olimpico 2025-2028, sono fatte salve le risultanze delle procedure per l'elezione dei Rappresentanti sportivi non Presidenti di A.C. avviate con deliberazione n. 33 del 4 aprile 2025. I dieci Rappresentanti degli Automobile Club titolari di licenza di organizzatore sportivo nel Consiglio Sportivo Nazionale e i tre Rappresentanti degli stessi A.C. nella Giunta Sportiva sono indicati dal Commissario Straordinario nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 51.3 e 51.4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive. I nominativi sono tratti, previa consultazione del Presidente di cui all'art. 35, comma 12, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 e dei Presidenti dei Comitati Regionali, dalle candidature presentate dagli A.C. interessati nell'ambito della procedura attivata dal Commissario Straordinario. **c) il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C.I. di cui alla deliberazione dell'Assemblea dell'Ente del 16 ottobre 2024 rimane in carica fino all'insediamento dell'organo nella composizione rinnovata prevista dall'articolo 20 dello Statuto.** **2. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni eventuale, diversa disposizione dei Regolamenti interni, nelle more dei necessari aggiornamenti.**

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 20/01/2026, con oggetto PRESIDENZA - Decreto del Ministro con delega allo Sport del 20 gennaio 2026 - Approvazione delibera n. 408 del 15 gennaio 2026 dell'Automobile Club d'Italia. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0003460 - Ingresso - 22/01/2026 - 16:25 ed è stato ammesso alla registrazione il 27/01/2026 n. 298 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto 20 gennaio 2026 del Ministro con delega allo sport, di approvazione della delibera n. 408 del 15 gennaio 2026 dell'Automobile Club d'Italia, prendendo atto di quanto disposto dall'art. 12 del citato articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, che, in deroga allo statuto vigente, ha affidato al Commissario straordinario dell'ACI, nelle more dell'insediamento del presidente e dei nuovi organi collegiali, l'adozione dei poteri regolamentari.

Il Consigliere Delegato
MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)